XVII LEGISLATURA

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet

Allegati

Seduta n. 6 di lunedì 23 febbraio 2015

INDICE

AGESCI Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani - contributo	4
Articolo 21 - contributo	18
Associazione Stati Generali dell'Innovazione - slide	20
Associazione Stati Generali dell'Innovazione - osservazioni	36
Circolo dei Giuristi Telematici - slide	40
Confindustria Digitale - intervento Cesare Avenia	51
Confindustria Digitale - testo elaborato	53
FIEG - intervento Maurizio Costa	59
Fondazione Astrid - contributo	64
Guido Scorza - slide	79
Guido Scorza - proposta	92

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI

Sede nazionale Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma tel. +39 06 681661 - fax +39 06 68166236 agesci.org - infoscout@agesci.it



20/02/2015

CONSULTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

Il seguente documento intende contribuire alla consultazione pubblica in merito alla bozza della Dichiarazione dei Diritti in Internet, predisposta dall'apposita Commissione costituita su impulso della Presidenza della Camera dei Deputati. L'AGESCI, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ha inteso contribuire a tale percorso coinvolgendo in particolare la Branca Rover e Scolte, ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni e i loro educatori (capi).

L'AGESCI, infatti, nel rispetto della propria identità di associazione educativa che promuove il protagonismo dei giovani, collocato in una costante relazione educativa che si fonda su un'alleanza tra adulti e ragazzi, ha inteso coinvolgere direttamente i propri giovani associati, in quanto nativi digitali e soggetti primariamente coinvolti dalla Dichiarazione.

La riflessione che viene presentata prende spunto da percorsi di partecipazione delle ragazze e ragazzi nella nostra associazione, attraverso l'esperienza che essi stessi hanno maturato nei loro territori e nelle loro comunità.

Occasione importante di riflessione è stata la Route Nazionale del 2014 (evento che ha visto la partecipazione di circa 30000 giovani di tutto il paese), inteso come percorso che ha scelto volontariamente di usare la rete come luogo di relazioni, collocandolo in un contesto di autenticità attraverso incontri e agire territoriale. In particolare il senso di questo percorso è stato riassunto nella Carta del Coraggio, documento approvato nella forma definitiva al termine della Route Nazionale (http://www.routenazionale.it/2014/09/23/carta-coraggio/). Le indicazioni contenute anche in questo documento sono state spunto per il lavoro svolto nello specifico del tema qui esposto.

In particolare si è organizzato, il giorno 8 febbraio 2015 presso l'Oratorio San Paolo in Roma, un seminario che ha coinvolto una ventina di giovani Rover e Scolte e alcuni educatori con l'obiettivo di focalizzare le riflessioni e le osservazioni che l'Associazione intende fare proprie e portare all'attenzione della Commissione. Tali riflessioni si sono formate anche grazie ai risultati di un sondaggio online (riportato in appendice), svolto internamente, a cui hanno risposto circa 200 persone.



5 DOMANDE, 5 PUNTI CENTRALI

Il seminario ha visto una lettura approfondita della bozza di Dichiarazione dei Diritti in Internet e un lavoro, per commissioni, a partire da alcune domande principali scaturite proprio nella Carta del Coraggio.

- 1) "Riconquistiamo la lentezza, ovvero osservazione e riflessione che portano a un miglioramento attivo e ci insegnano ad apprezzare le piccole cose della vita". Come è possibile coltivare la lentezza in modo più efficace nel nuovo ecosistema digitale?
- 2) "Dagli ultimi abbiamo da imparare la dignità, la semplicità e la reale essenza delle cose, il coraggio che ci vuole per denunciare e la forza e la speranza necessaria per ricominciare". Come fare in modo che in rete sia protetta la voce degli ultimi?
- 3) Il cuore dell'esperienza scout è il servizio agli altri come orizzonte di senso e di impegno. La rete ridefinisce le distanze e i rapporti fra le persone. Oggi è "nostro Prossimo" anche chi abita dall'altra parte del pianeta. Come preservare la possibilità di compiere il servizio attraverso la rete?
- 4) Attraverso la Carta del Coraggio i rover e scolte d'Italia hanno ribadito un rinnovato impegno a essere "cittadini attivi". Come essere cittadini del mondo migliori attraverso la rete?
- 5) L'esperienza degli scout della Branca rover e scolte è innanzitutto quella del camminare insieme lungo la strada, sperimentando la fatica, i propri limiti e punti di forza, la bellezza delle relazioni, un orizzonte da scoprire insieme. Come possiamo proteggere il carattere generativo della rete, cioè la sua possibilità di dischiudere sempre nuove strade, piuttosto che concentrarci sui frutti più immediati?

Da tali riflessioni l'Associazione fa proprie alcune istanze, che si focalizzano sul diritto alla maturazione di una cittadinanza piena anche nella rete: cittadinanza che chiede come condizione necessaria il diritto all'educazione e la dimensione della giustizia, presupposto essenziale per la regolamentazione legislativa della rete stessa.

Di seguito si riportano per temi le indicazioni emerse che l'Associazione fa proprie e intende valorizzare, riferendole soprattutto a un contributo indirizzato al Preambolo e al punto 13 della bozza di Dichiarazione dei Diritti in Internet.



INTERNET E LENTEZZA

Promuoviamo un modello di educazione alla rete e alle sue possibilità che contempli anche spazi di lentezza e prenda in considerazione tutta la complessità della persona umana, fondata su relazioni che necessitano luoghi e tempi per realizzarsi.

La lentezza che pensiamo sia necessario coltivare non è mai lentezza della connessione, perché la velocità, l'accessibilità, la funzionalità della rete rappresentano sempre un'opportunità.

Tuttavia le possibilità offerte dalla rete non ci devono far rinunciare al valore del saper attendere: l'attesa di una lettera o di una persona sono esperienze preziose, che aiutano a dare una dimensione umana e a illuminare anche la nostra vita digitale. Spesso, anzi, anche la ricerca e l'elaborazione di dati e informazioni a partire dalla rete richiede una "giusta" lentezza per evitare giudizi affrettati e superficialità.

L'attenzione agli effetti della viralità, che ci sovrasta e spesso ci sfugge dalle mani, ci spinge a individuare uno slogan semplice ma fondamentale: "Prima di postare, pensa".

Inoltre la lentezza rappresenta anche un diritto da assicurare a tutti. È indubbio infatti che la digitalizzazione dei servizi e anche dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rappresenti un vantaggio, ma alcuni servizi (ad esempio quelli legati all'Università e ai percorsi educativi, di cui i giovani fanno esperienza diretta) devono poter restare almeno in parte fondati sull'incontro e la relazione tra le persone (docenti-studenti, amministrativi-studenti, scuolafamiglia,...).

INTERNET PER GLI ULTIMI

Promuoviamo un approccio di giustizia nella rete che sappia superare le discriminazioni verso gli "ultimi". Riteniamo che il problema, più che legale, sia educativo. L'uso corretto della rete va incentivato con opportuni mezzi a sostegno di famiglia, scuola e di altre agenzie educative.

Ci sembra di poter dire che ogni persona possa trovarsi nella condizione di essere "ultimo", rispetto alla rete, in due casi: come fruitore e come soggetto che la rete mostra/non mostra. Sono ultimi coloro che non hanno accesso alla rete, che non riescono a interfacciarsi in maniera autonoma e critica ad essa e alle informazioni che fornisce. Spesso essi si trovano a navigare in un mare di squali a bordo di una zattera, facili prede economiche e sociali di persone o organizzazioni molto più grandi di loro. Il danno può essere sia economico (si pensi alle frodi) o morale (si pensi all'informazione distorta e propagandistica, che fa apparire per vera una situazione che non lo è e che,applicata su larga scala, crea movimenti falsi di opinione. Si pensi anche al profiling e alla pubblicità, quando l'utente si trova sollecitato all'acquisto di beni sulla base di pubblicità subdola).

Sono ultimi anche coloro che sono oppressi dalla rete e da alcuni suoi fruitori, si pensi alla pedopornografia, al cyberbullismo spesso perpetrato dietro il paravento dell'anonimato. In



questo caso gli ultimi sono coloro che incappano nelle maglie di una rete più forte di loro e che - di fatto - li schiaccia.

Una rete protettiva di Internet, che preveda una forma di controllo progressivo, è poco attuabile: quello che può sembrare in origine un buon intento (ad esempio, eliminare la pornografia, cancellare le notizie false, limitare il cyberbullismo, etc.) può, più o meno consapevolmente, degenerare in censura. La libertà della rete, che serve anche per la tutela delle minoranze oppresse (come ultimo strumento per fare sentire la loro voce) è un bene che va al di là degli intenti di correzione di Internet. Gli esempi di controllo telematico dei regimi autoritari attuali sono emblematici.

Solo attraverso un processo che consenta di utilizzare Internet conoscendone rischi e potenzialità è possibile uscire dalla condizione di "ultimi" e interfacciarsi con maturità e consapevolezza.

INTERNET E IL SERVIZIO AGLI ALTRI

Ci sembra importante che qualsiasi regolamentazione della rete favorisca attività che promuovano gratuità e bene comune, riconoscendo la rete come luogo e occasione di servizio al bene comune.

Sulla rete è possibile essere aiutati a trovare aiuto o assistenza per ciò di cui abbiamo bisogno: si può trovare lavoro, si può avere accesso a informazione e cultura, si possono accorciare le distanze fra chi cerca e chi offre, si possono creare contatti fra persone diverse/lontane con interessi comuni, si possono ridurre i costi, ci si può autodeterminare nelle scelte, si possono promuovere e conoscere eventi, raccontare esperienze che altri possono replicare, si possono scambiare alla pari beni, cibo, abiti, si possono vedere le cose con un altro punto di vista.

Ponendosi dal punto di vista di chi intende rispondere a un bisogno attraverso l'offerta gratuita e volontaria del proprio servizio, la rete può diventare un luogo di servizio in diverse occasioni; ad esempio quando:

- si organizza la raccolta e la redistribuzione di beni e cibi da chi li avanza/spreca a chi non ne ha;
- si aprono spazi accompagnati/assistiti di accesso alla rete per soggetti deboli;
- si utilizza la rete per diffondere informazioni, in particolare contro il pregiudizio;
- si promuovono attività sociali utili a tutti, in cui sono impegnati soggetti deboli;
- si coinvolgono in attività di servizio estemporanee soggetti che normalmente non sono impegnati in attività di volontariato per avvicinare la persona a forme di volontariato più ricorrenti e poi permanenti (es: "angeli del fango", pulizie di torrenti e coste, ecc);
- si possono conoscere esperienze esemplari/significative e ripeterle/riprodurle (copiaincolla).

Pag. 7 di 95



CITTADINI DEL MONDO MIGLIORI GRAZIE A INTERNET: UN'OCCASIONE DI GENERATIVITÀ

Internet apre la possibilità di dare un orizzonte più ampio alle nostre azioni. Tale aspetto va riconosciuto come un'opportunità e nel contempo come assunzione di una responsabilità collettiva.

A volte la difficoltà nell'uso delle tecnologie diventa opportunità perché spinge a farsi delle domande. Siamo convinti che conoscere più persone e persone più lontane possa aiutare a superare i pregiudizi e ad avere una visione più chiara della complessità. Il metro di questa visione del mondo sono le relazioni umane, che sono più importanti delle stesse informazioni.

Perché la rete sia generativa di umanità, cioè apra continuamente nuove strade e possibilità per tutti gli uomini, riteniamo importante che i frutti delle opportunità portate dalla tecnologia diano semi da piantare nella vita di tutti i giorni, considerando quindi che Internet possa essere luogo di formazione e crescita della persona.

5



APPENDICE SONDAGGIO ONLINE SUI TEMI DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

A completamento della riflessione, l'AGESCI ha condotto un sondaggio online sui temi della bozza di Dichiarazione dei Diritti in Internet (le domande sono riportate in seguito). Il sondaggio ha visto la partecipazione spontanea di 182 persone, per due terzi giovani (fascia d'età 17-30 anni).

Dal sondaggio emerge una certa consapevolezza nell'utilizzo della rete: tutti dichiarano di aver autorizzato al trattamento dei dati il sito/social network/provider di posta nel momento in cui si sono registrati, ma il 50% dichiara di non saper come cancellare il proprio accredito o eliminare il materiale che ha postato in rete.

RUOLO DELL'AUTORITA' PUBBLICA

L'intervento dell'autorità è percepito come sempre meno importante, al cambiare delle motivazioni. Si dichiara infatti che l'autorità dovrebbe intervenire nel 76% delle risposte per motivi di sicurezza, nel 71% delle risposte per motivi di ordine pubblico, nel 63% delle risposte per motivi di moralità e, infine, nel 60% per ingiustificato allarme.

ANONIMATO E PRIVACY

Dal sondaggio emerge un sostanziale equilibrio fra chi pensa che l'anonimato sia utile per permettere la libera espressione e chi no. Però, alla domanda specifica, se si consideri l'anonimato come un valore aggiunto, il 77% non è d'accordo.

Riguardo alla privacy, la quasi totalità dei rispondenti (98%) dichiara di non desiderare la diffusione dei propri dati.

DA CHI SI IMPARA AD USARE LA RETE

Si conferma anche attraverso il sondaggio quanto emerso dal seminario relativamente all'importanza dell'educazione all'uso della rete. A fronte di un 73% che ha dichiarato di aver imparato a usare Internet da solo o grazie a fratelli/amici, l'88% del campione asserisce che bisognerebbe imparare in famiglia o a scuola, luoghi che vengono percepiti come idonei a fornire ai ragazzi gli strumenti utili per un corretto uso della rete.

CYBERBULLISMO E DISCRIMINAZIONE

Solo il 4% dei rispondenti al sondaggio dichiara di essere stato vittima di bullismo in rete, tuttavia il 32% dichiara di conoscere qualche vittima.

Il campione che ha partecipato al sondaggio dichiara di conoscere vittime di discriminazione; le cause sono nel 23% i motivi etnici, nel 26% i motivi sessuali e nel 43% dei casi l'aspetto fisico.

Ipotizzando che vi fosse una differente ripartizione delle risposte in base al sesso, abbiamo rivalutato i dati emersi. L'esiguità del campione non permette conclusioni statisticamente significative, tuttavia parrebbe evidenziarsi una maggiore prevalenza nei rispondenti di sesso

Pag. 9 di 95




femminile dei casi di discriminazione per motivi di orientamento sessuale o a causa dell'aspetto fisico.

ALCUNI RISULTATI

D: Mi è capitato di essere vittima di cyber bullismo.

7 sì, di cui 4 donne e 3 uomini. Le donne sono comprese fra 17-21 (n.2) e 30-40 (n.2). I maschi fra 17-21 (n.2) e 30-40 (n. 1).

D: Conosco persone che sono state destinatarie di discriminazione operata mediante messaggi su social network di carattere minatorio o discriminatorio a causa della loro etnia o provenienza territoriale (comunitaria o extracomunitaria).



Di cui:

25,4% donne d'accordo 21,6% uomini d'accordo

D: Conosco persone che sono state destinatarie di discriminazione operata mediante messaggi su social network di carattere minatorio o discriminatorio per il loro orientamento sessuale.



Di cui:

38,0% donne d'accordo 18,0% uomini d'accordo

D: Conosco persone che sono state destinatarie di discriminazione operata mediante messaggi su social network di carattere minatorio o discriminatorio per il loro aspetto fisico.

Pag. 10 di 95





羅 NO

羅si

Di cui:

53,5% donne d'accordo 36,0% uomini d'accordo

TESTO DEL SONDAGGIO INTERNET

Sesso

- M
- F

Sono membro associazione in quanto

- LC
- EG
- RS
- Capo

Età

- ≤ 16 anni
- Tra 17 e 21 anni
- Tra 22 e 30 anni
- Tra 30 e 40 anni
- > 40 anni

IO E LA RETE

Ti chiediamo di scegliere al massimo 2 risposte fra quelle indicate

Dove o da chi hai imparato ad usare Internet, la posta elettronica, i social network, a navigare e a fare ricerche sulla rete?

- da solo
- dai miei genitori/fratelli
- dai miei amici
- ho fatto un corso
- a scuola
- agli scout
- Altro:



Secondo te, dove i ragazzi dovrebbero imparare a usare Internet?

- da solo
- dai miei genitori/fratelli
- · dai miei amici
- ho fatto un corso
- a scuola
- agli scout
- Altro:

Se utilizzi servizi di messaggistica istantanea (Snapchat, Slingshot, ecc.) che permettono agli utenti con cui sei collegato di visualizzare i tuoi messaggi, le tue foto, i tuoi video solo per alcuni secondi, li usi perché:

- lo usano i tuoi amici
- è più sicuro
- non ti interessa conservare il materiale che viene scambiato
- non vuoi che gli altri possano usare ciò che tu scrivi o invii
- non vuoi che l'operatore possa conservare ciò che tu scrivi o invii
- non vuoi che l'autorità pubblica possa rintracciare ciò che tu scrivi o invii
- Altro:

Quando ti sei iscritto/registrato in un sito/social network/piattaforma ti sei accorto di aver dato un'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati?

- SI
- NO

Pensi di essere in grado di accedere ai tuoi dati di registrazione della mail/social network che utilizzi quotidianamente?

- S1
- NO

Pensi di essere in grado di eliminare i dati, i messaggi, le foto inseriti, postati sui social network che usi?

- S1
- NO

I DIRITTI IN INTERNET

Ti chiediamo di rispondere alle singole affermazioni in base al fatto che tu sia: 1: molto in disaccordo 2: in disaccordo 3: d'accordo 4: molto d'accordo

Sicurezza e tutela dati personali

L'autorità pubblica può limitare l'accesso alla rete per motivi di sicurezza pubblica (es. database militari, governativi)

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo



L'autorità pubblica può limitare l'accesso alla rete per motivi di ordine pubblico (es. siti di fondamentalisti, incitanti all'odio o alla discriminazione razziale, politica, etnica, religiosa, etc.)

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

L'autorità pubblica può limitare l'accesso alla rete per motivi di moralità pubblica (pornografia, prostituzione, etc.)

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

L'autorità pubblica può limitare l'accesso alla rete in caso di notizie false che destano un ingiustificato allarme sociale (es. "bufale" in materia di disastri, epidemie sanitarie, etc.)

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

La possibilità di accedere ad Internet e di navigarvi liberamente è un diritto della persona che non può essere limitato o negato

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Ogni persona può registrarsi ad un sito/social network in modo anonimo per tutelare la libertà e il diritto di espressione e per prevenire discriminazioni o restrizioni.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

I dati personali inseriti in rete nel corso di iscrizioni, registrazioni e login devono essere protetti e non diffusi ad altri operatori della rete.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Diritto all'oblio

L'autorità pubblica può obbligare un sito, un social network a cancellare i dati errati relativi ad una persona o ad eliminare le pagine che la riguardano, qualora siano relative a un ipotetico reato da cui l'interessato è stato poi scagionato.



- · molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Socialità e gusti personali

Internet soddisfa i miei bisogni culturali.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Sulla rete faccio acquisti o soddisfo altri bisogni materiali.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

La rete è importante per connettermi ad altre realtà o persone.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Le persone che conosco su Internet condividono con me interessi e passioni.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Uso Internet per conoscere nuove persone che condividono con me interessi e passioni.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

È utile che la rete registri le mie ricerche e individui i miei interessi per suggerimi siti o settori di mio interesse, perché altrimenti è difficile orientarsi nella rete.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo



L'indagine dei miei gusti e delle mie preferenze, così come gli strumenti per attuarla, deve essere esplicitata e liberamente scelta.

- · molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Le agenzie che definiscono i profili degli utenti devono poter monitorare tutti gli ambiti della mia vita.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Dalla indagine di cui sopra devono essere esclusi tutti i dati sensibili (opinioni politiche e religiose, etc.).

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Dalla indagine di cui sopra devono essere esclusi solo i dati sensibilissimi (salute, vita sessuale).

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Dall'indagine di cui sopra non bisogna escludere alcun dato.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Violenza sulla rete e bullismo

Ritengo che l'anonimato sia un valore aggiunto della rete rispetto alla vita reale.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Ritengo che non possano essere posti limiti alla libertà di espressione.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo



Ritengo che la rete, se utilizzata in forma anonima, fornisca informazioni più democratiche.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Ritengo che per ragioni di sicurezza ogni informazione veicolata in rete debba essere riconducibile univocamente ad una persona o ad un gruppo ben preciso.

- molto in disaccordo
- · in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Mi sento più libero se so di non poter essere individuato quando leggo o posto materiale in rete.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Sono a conoscenza di episodi di cyberbullismo capitati a miei amici.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Mi è capitato di essere vittima di cyber bullismo.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Conosco persone che sono state destinatarie di discriminazione operata mediante messaggi su social network di carattere minatorio o discriminatorio a causa della loro etnia o provenienza territoriale (comunitaria o extracomunitaria).

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Conosco persone che sono state destinatarie di discriminazione operata mediante messaggi su social network di carattere minatorio o discriminatorio per il loro orientamento sessuale.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo



Conosco persone che sono state destinatarie di discriminazione operata mediante messaggi su social network di carattere minatorio o discriminatorio per il loro aspetto fisico.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Ritengo che gli organi di polizia debbano vigilare per evitare che avvengano fenomeni di cyberbullismo e devono possedere i mezzi adatti per poter agire prontamente, anche in violazione della privacy.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Net Neutrality

Ritengo che a tutti debba essere concesso l'accesso alla rete.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Ritengo che Il diritto all'accesso ad Internet sia oggi un diritto della persona.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

Ritengo che sia compito delle istituzioni pubbliche rimuovere gli ostacoli (principalmente economici) che si frappongono tra il cittadino e la libera fruizione della rete.

- molto in disaccordo
- in disaccordo
- d'accordo
- molto d'accordo

NOTE DELL'ASSOCIAZIONE "ARTICOLO 21"

"Articolo21" L'Associazione alla aderisce con convinzione consultazione pubblica promossa dalla Commissione per i diritti e i doveri di Internet istituita con scelta assai felice dalla Presidente della Camera dei deputati. La discussione si riferisce alla "Dichiarazione dei diritti in Internet" redatta da un gruppo di lavoro composto da parlamentari ed esperti presieduto da Stefano Rodotà. Si tratta di un articolato di quattordici punti tutti condivisibili, finalizzato a rendere più certa e garantita l'autonomia della rete e a valorizzare il diritto di accesso senza discriminazioni dei cittadini. Il "Bill of rights" sembra riprendere il filo della discussione iniziata nella sessione di Tunisi -2006- dell'"Internet Governance Forum" e nella specifica conferenza tenutasi l'anno seguente ad Atene. Recentemente (aprile 2014), il Brasile ha varato una legislazione assai evoluta - "Marco Civil da Internet"-. E svariati sono stati gli appuntamenti in Europa e nel mondo. La versione italiana finalmente è in dirittura d'arrivo e può costituire un riferimento per l'insieme della discussione. Né controlli censori o burocratici, né "anarchia". Internet richiede una stagione progressiva del diritto, che superi la mera dialettica tra rincorse affannose a nuove leggi, o l'inerzia passiva. Certamente, il testo dovrà avere il conforto delle istituzioni sovranazionali, per non limitarsi ad una regolazione interna. E sarà doveroso un monitoraggio costante –supportato da una relazione annuale al Parlamento- per evitare che il tutto rimanga una mera intenzione astratta.

I suggerimenti proposti riguardano innanzitutto il Preambolo. Internet è un "bene comune", come l'aria e come l'acqua; un tratto della cittadinanza dell'era digitale. Questo va aggiunto alle pur giuste e condivisibili considerazioni del Documento, per dare il senso di una vera e propria scelta storica. Così come la scuola o il voto per tutti,

anche la rete non va considerata uno strumento d'élite, bensì una premessa essenziale per esercitare il complesso dei diritti. La neutralità della rete e l'accesso aperto sono le fondamenta dell'edificio democratico contemporaneo. Andrebbero, inoltre, inseriti (3 bis, 3 ter, forse) argomenti presenti nel dibattito dei paesi mediaticamente evoluti e da noi tuttora marginali: il software aperto e non proprietario; l'inclusione nell'ordinamento del FOIA ("Freedom of Information Act"), vale a dire la massima trasparenza delle e nelle procedure della Pubblica amministrazione. Così come va chiarito – sempre nell'introduzione- che, per evitare il rischio dell'allargamento del "digital divide", è una assoluta priorità il dispiegamento sull'intero territorio della banda larga, per tutti. E si potrebbe inserire un punto a parte sull'importanza di una logica antitrust.

Un capitolo specifico e aggiuntivo assai significativo toccherebbe al ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, alla vigila del rinnovo della Concessione con lo Stato. Proprio alla Rai va attribuito il compito di guidare la nuova alfabetizzazione digitale degli italiani e di garantire la fruizione sociale delle diverse piattaforme di diffusione. Una Rai crossmediale è la versione moderna di un servizio pubblico autentico e pluralista.

Ultima, ma non certo ultima, la questione del genere. Guai ad una rete dominata dai linguaggi e dagli stili solo maschili. Proprio l'innovazione tecnologica è il terreno di una doverosa svolta, che possa diventare un criterio per l'intero sistema della comunicazione.

Tutto ciò assume, poi, un rilievo particolare, per risollevare la deficitaria situazione dei media nazionali. E' un pilastro cruciale delle libertà. Guai a commettere errori di sottovalutazione analoghi a quelli che, negli anni settanta, il ceto politico commise nei riguardi della radiotelevisione. Ancora ne paghiamo gli effetti, diretti e collaterali; e il conflitto di interessi è ormai la fisiologia della crisi italiana.

Dichiarazione dei diritti in Internet Audizione Camera Deputati

23 Febbraio 2015



Stati Generali dell'Innovazione



Women for Intelligent and Smart TERritories

Premessa

Si è ampliato lo spazio sociale in cui si esercitano i diritti fondamentali e di cittadinanza (utile la sollecitazione sulla costituzione di "fori pubblici" da parte di una delle iniziative della società civile). Cittadinanza il cui ambito e la cui definizione si estende fino a includere temi critici come la "net neutrality", che diventa il nodo che consente di comprendere l'impatto e l'importanza dell'iniziativa della Carta dei diritti.

1. Riconoscimento e garanzia dei diritti

"Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla <u>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</u>, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti <u>devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete</u>. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti."

Essenziale comprendere e diffondere la necessità di consapevolezza di questa "interpretazione"

1. Riconoscimento e garanzia dei diritti

- Si richiede impegno del governo su cultura digitale e riconoscimento di questi diritti (nella riforma della PA non sono affermati in modo esplicito i principi di partecipazione e collaborazione che sono alla base di diversi articoli della dichiarazione);
- Monitoraggio sull'esercizio effettivo dei diritti fondamentali nella Rete:
 - generati da Internet e dettagliati nella dichiarazione
 - preesistenti (oggi rischiano di essere sempre meno tutelati)

2. Diritto di accesso

"Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.

2. Diritto di accesso

- Riformulazione suggerita "Rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, economico e culturale"
- Si richiede impegno del governo su libertà di scelta dei sistemi operativi, software e applicazioni rinforzando Art. 68 "Analisi comparativa delle soluzioni" e Art. 69 "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni" del Codice dell'Amministrazione Digitale

FOSS Free and Open Source Software by default nella PA




http://opensource.com/sites/default/files/styles/image-full-size/public/images/government/OpenSourceInUse.png?itok=IZQsiq9Z



2. Diritto di accesso

- Riformulazione suggerita "...ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico e di genere - ..."
- Si segnalano in proposito:
 - Digital Opportunity Index http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi/
 - The Global Gender Gap Report 2014: Italia al 69mo posto, ma "Professional and technical workers" all'85mo posto e soprattutto penultimi in Europa (Malta ultima ma non statisticamente rilevante)



http://www.cartoonmovement.com/depot/cartoons/2014/08/BNg4U1zFR9KTbnxvbkhrEg.jpeg

14. Criteri per il governo della rete


"...Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali..., della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione... La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati..."

14. Criteri per il governo della rete

Compatibilmente con questo punto, si richiede al Governo un Freedom of Information Act anche in Italia http://www.foia4italy.it/

Qui la proposta di legge http://www.foia4italy.it/un-foia-per-litalia/





(cc) BY-SA

Ringraziamenti

- Direttivo Stati Generali dell'Innovazione e in particolare Nello lacono, Presidente Istituto Italiano Open Data e Vice Presidente Stati Generali dell'Innovazione
- Rete WISTER

www.statigeneralinnovazione.it

Stati Generali dell'Innovazione



www.wister.it



@flavia_marzano




flavia(dot)marzano (@) gmail(dot)com



it.linkedin.com/in/flaviamarzano/

Grazie dell'attenzione!

This presentation, in its original parts, is covered by the Creative Commons licence: Attribution, Share Alike http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/deed.it





Audizione Commissione Diritti di Internet

Osservazioni dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione

Premessa

Si è ampliato lo spazio sociale in cui si esercitano i diritti fondamentali e di cittadinanza (utile la sollecitazione sulla costituzione di "fori pubblici" da parte di una delle iniziative della società civile). Cittadinanza il cui ambito e la cui definizione si estende fino a includere temi critici come la "net neutrality", che diventa il nodo che consente di comprendere l'impatto e l'importanza dell'iniziativa della Carta dei diritti.

Come Associazione Stati Generali dell'Innovazione apprezziamo e condividiamo lo spirito della bozza di dichiarazione dei diritti di internet e riportiamo qui le osservazioni presentate in sede di audizione, riassunte per articolo.

Osservazioni all'articolo 1 - Riconoscimento e garanzia dei diritti

- 1. Nell'articolo si legge "Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete". È a nostro avviso essenziale comprendere e diffondere la necessità di consapevolezza di questa "interpretazione".
 - Pertanto, **proponiamo** che, a supporto dell'attuazione di questo articolo e nel contesto della mozione che la Commissione presenterà al Parlamento italiano,
 - Si richieda un impegno esplicito del governo per lo sviluppo della cultura digitale e per il riconoscimento di questi diritti (nella riforma della PA attualmente in discussione, ad esempio, non sono affermati in modo esplicito i principi di partecipazione e collaborazione che sono alla base di diversi articoli della dichiarazione);
 - Si istituisca un sistema di Monitoraggio sull'esercizio effettivo dei diritti fondamentali nella Rete:
 - o generati da Internet e dettagliati nella dichiarazione
 - preesistenti e però esercitabili oggi essenzialmente online.
- 2. la dichiarazione esprime i diritti in termini sempre individuali e non collettivi. Invece, uno dei tratti che contraddistingue Internet è proprio il suo valore come strumento di partecipazione, collaborazione, crescita e interazione collettiva e anche il carattere fondamentale di spazi pubblici adeguati. Questo valore non è dato dalla somma dei diritti individuali, ma ha valenza di diritto in sé, che si propone di integrare nel primo articolo "Riconoscimento e Garanzia dei diritti";

Proposta complessiva di riformulazione (in grassetto le modifiche):

"Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti



internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti. Per assicurare l'effettiva partecipazione alle attività politiche e sociali è inoltre garantito il diritto di ogni persona alla partecipazione a uno spazio pubblico in Internet".

Osservazioni all'articolo 2 – Diritto di accesso

- Crediamo sia importante sottolineare gli ostacoli anche di ordine culturale all'accesso. La riformulazione che proponiamo è quindi: "Rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, economico e culturale"
- 2. Riteniamo che sia importante sottolineare la correlazione del diritto all'accesso con l'adozione di standard aperti e open source da parte della Pubblica Amminsitrazione. Proponiamo che al governo italiano si richieda, in sede di mozione parlamentare, un impegno specifico sulla libertà di scelta dei sistemi operativi, software e applicazioni, rinforzando l'Art. 68 "Analisi comparativa delle soluzioni" e l'Art. 69 "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni" del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- 3. Il tema del divario di genere è uno dei più rilevanti per l'attuazione del diritto di accesso. Si segnalano in proposito i seguenti rapporti:
 - Digital Opportunity Index http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi/
 - The Global Gender Gap Report 2014, dove l'Italia è al 69mo posto, ma sull'area "Professional and technical workers" è all'85mo posto, penultima in Europa (Malta ultima ma non statisticamente rilevante).

Si suggerisce pertanto di riformulare il periodo nel seguente modo "...ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico **e di genere** - ..."

Proposta complessiva di riformulazione (in grassetto le modifiche):

"Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale **e culturale**. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico **e di genere** – con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità"



Osservazioni all'articolo 13 – Diritto all'educazione

- 1. Il diritto all'educazione dovrebbe essere espresso in una forma più decisa, non associandolo solo allo sfruttamento delle opportunità di Internet, ma anche alla necessità di essere inclusi nella società di oggi. L'uso consapevole di Internet è uno dei principali diritti, senza il quale Internet è relegato a tecnologia e infrastruttura.
- 2. Si propone che questo diritto **diventi l'articolo n.2** e che sia riformulato in modo anche da esplicitare la relazione con l'esercizio pieno della **cittadinanza (digitale).**

Proposta complessiva di riformulazione (in grassetto le modifiche):

Articolo 2. Diritto all'Educazione

Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale **per l'esercizio dei diritti di cittadinanza**, perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Osservazioni all'articolo 14 – Criteri per il governo della rete

1. il diritto all'informazione è un tema chiave e meriterebbe un punto specifico, perché include sia il tema dell'accesso ai dati e alle informazioni di interesse collettivo (e quindi del FOIA http://www.foia4italy.it/unfoia-per-litalia/e - dell'Open Data by default, che sono da citare), sia il tema dei contenuti pubblici, sia il tema della "negoziazione dell'algoritmo", oggi sostanzialmente in mano agli operatori privati. Si propone di inserire questo nuovo diritto o, in subordine, di riformulare l'articolo 14.

Proposta complessiva di riformulazione (in grassetto le modifiche):

Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di



partecipazione. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.

La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati e la possibilità dei cittadini di disporre di un adeguato potere negoziale con gli operatori privati sugli algoritmi di ricerca in Internet.

L'accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico e delle informazioni pubbliche debbono essere garantiti e potenziati. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.



L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici", è la più "antica" del web giuridico,

Fondato il 21 maggio 1998 dal Dott. Francesco Brugaletta (attualmente magistrato del TAR di Catania), dal Dott. Luca Ramacci (oggi Consigliere di Cassazione) e dall'Avv. Giorgio Rognetta del Foro di Reggio Calabria, prematuramente scomparso, si prefiggeva già all'epoca lo scopo di introdurre il processo telematico, oggi divenuta realtà.

La storica mailing list conta oggi quasi 300 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati di tutta Italia



info@giuristitelematici.net http://www.giuristitelematici.it



@CircoloGT

ELETTRONICA O UNA FIRMA AUTOGRAFA? (MARCO CUNIBERTI)

OTTOBRE 2014: ONLINE IL PROGRAMMA

MASTER COURSE ANORC

CONVEGNO IN MEMORIA DI GIORGIO ROGNETTA









Il Circolo ha partecipato alle audizioni informali durante l'approvazione della L. 48/2008, di recepimento della Convenzione di Budapest sul Cybercrime

> COMMENTO ALLA LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI BUDAPEST del 23 NOVEMBRE 2001

> > avv. Marco Cuniberti avv. Giovanni Battista Gallus avy. Francesco Paolo Micozzi avv. Stefano Aterno

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(NICOLAIS)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 19 giugno 2007

ridici attira, ormai da molti anni, oltre che

ONOREVOLI DEPUTATI! - La criminalità | giuridica, in particolare dei cultori del informatica nei suoi aspetti sociali e giu- cosiddetto diritto penale dell'informatica. In prosieguo di tempo, sulla scia dell'attenzione dei mezzi d'informazione, l'espandersi della società dell'informaquella dei criminologi e della dottrina zione, anche le organizzazioni internazio-



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET: IL CIRCOLO PARTECIPA ALLE NSULTAZIONI









Il 23 febbraio alle 10:30, nell'ambito delle consultazioni sulla Dichiarazione dei diritti in Internet, la Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet terrà un'audizione ove un rappresentante del Circolo avrà l'opportunità di esprimere le considerazioni dell'associazione in merito ai principi contenuti nella dichiarazione.

L'audizione verrà trasmessa in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

HOME PAGE

CHI SIAMO

ATTIVITÀ CGT

#FOIA4ITALY: INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI CON I PARLAMENTARI E CONFERENZA STAMPA









#Foia4ltaly

Il Freedom of Information Act per l'Italia

presentato ai parlamentari italiani

30 associazioni della società civile: "Matteo Renzi l'aveva promesso, noi l'abbiamo scritto. Non resta che approvarlo"



Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni

CIRCOLOGIURISTITELEMATICI







international open data day cagliari 2014



OSSERVATORIO: ICT & Professionisti
PRESSO: Aula Carlo De Carli – Campus Bovisa – Via Durando 1

CAGLIARI OPEN DATA DAY









Alcuni spunti di riflessione sulla Dichiarazione dei Diritti in Internet

Circolo dei Giuristi Telematici

Indice

1 Il diritto alla confidenzialità e integrità dei sistemi informatici e telematici	p. 1
1.1 L'art. 6 della Dichiarazione: la creazione di una "nuova antropologia"?	p. 1
1.2 L'ambito di applicazione dell'art. 6: i dati della persona	p. 2
2 L'art. 9 della Dichiarazione: l'anonimato	p. 3
3 La sorveglianza di massa	p. 4
4 L'art. 10 – Diritto all'oblio	p. 4
5 Osservazioni sull'art. 11	p. 5
6 Osservazioni sulla formulazione dell'art. 12	p. 5
7 Alcuni principi e diritti che dovrebbero essere compresi nella Dichiarazione	p. 5
8 Il Circolo dei Giuristi Telematici: una breve presentazione	p. 6

1 Il diritto alla confidenzialità e integrità dei sistemi informatici e telematici

Il preambolo sostiene la necessità di evitare "il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale".

In un contesto come quello attuale, la tradizionale concezione statica del diritto all'inviolabilità del domicilio, sommato al diritto alla libertà individuale, e alla segretezza delle comunicazioni, faticano a proteggere dalle "nuove" intrusioni.

E a questo ha cercato di rispondere la Corte Costituzionale tedesca, con la sentenza 27/2/2008 (richiamata durante i lavori della Commissione da Prof. Rodotà), creando un nuovo diritto della personalità, il diritto alla confidenzialità e integrità del proprio sistema informatico e telematico.

Sebbene questo diritto riecheggi in molte norme della Dichiarazione, sarebbe auspicabile un intervento più incisivo.

1.1 L'art. 6 della Dichiarazione: la creazione di una "nuova antropologia"?

Nell'art. 6 sull'inviolabilità dei sistemi si ripete la doppia riserva (di legge e di giurisdizione) tipica delle compressioni della libertà fondamentali, sia con riguardo ai dati contenuti nei sistemi, sia per quelli allocati su sistemi remoti, sia per le intercettazioni (anche preventive).

Pur in ottica sicuramente evoluta, la dichiarazione sembra comunque ancorata a una dimensione per così dire "classica".

Si avverte solo sullo sfondo un'evoluzione ulteriore, ma non si abbraccia appieno il portato dell'elaborazione della Corte tedesca, che appare più dirompente: come già magistralmente sintetizzato da prof. Rodotà, "la Corte Costituzionale tedesca non rafforza solo la garanzia giuridica. Crea una nuova antropologia".



Questa "nuova antropologia" è recentemente comparsa anche oltreoceano nella sentenza del 2014 della Suprema Corte Riley vs California, dove si afferma - con ironia - come gli smartphone "are now such a pervasive and insistent part of daily life that the proverbial visitor from Mars might conclude they were an important feature of human anatomy".

E si prosegue rilevando che "modern cell phones are not just another technological convenience. With all they contain and all they may reveal, they hold for many Americans "the privacies of life".

L'affermazione ha molte analogie con alcuni passaggi della Corte tedesca, nei quali si individua l'esistenza di un "nucleo forte" della vita privata, che può essere violato soltanto come *extrema ratio*.

Si propone quindi di rafforzare il dettato dell'art. 6, eventualmente prevedendo che le attività di invasione della sfera privata non solo siano tutelate dalla doppia riserva (di legge e di giurisdizione), ma siano possibili soltanto laddove vi sia il concreto pericolo della commissione di gravi reati, e solo nel caso in cui le altre risorse investigative si dimostrino insufficienti, e comunque con garanzie tali da salvaguardare non solo i dati irrilevanti per l'indagine penale, ma anche la fonte di prova digitale.

Si potrebbe inoltre inserire nella Carta il principio di proporzionalità, enucleato dall'art. 15 della Convenzione di Budapest sul Cybercrime¹.

Si potrà obbiettare che tali salvaguardie potrebbero essere individuate dalla legge, e non come principio "costituzionale", ma è proprio lo spirito della Carta quello di "indirizzare" il legislatore sovranazionale e nazionale.

Altrimenti, potrebbe accadere ciò che paventa J Alito in Riley vs California: "it would be very unfortunate if privacy protection in the 21st century were left primarily to the federal courts using the blunt instrument of the Fourth Amendment".

1.2 L'ambito di applicazione dell'art. 6: i dati della persona

Un altro profilo critico che si intravede nella formulazione dell'art. 6 è legato alla dizione di "dati della persona".

La Dichiarazione, coerentemente alla sua natura, non contiene un elenco di definizioni ma la applicazione delle garanzie ai soli "dati della persona" appare limitativo e problematico.

Anche in questo caso, sarebbe forse più appropriato rifarsi al concetto di "computer data" della convenzione di Budapest², ovvero a "dati informazioni e programmi", per mutuare l'espressione usata dal Codice di Procedura Penale italiano, a seguito delle modifiche

¹ Article 15 – Conditions and safeguards

¹ Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the powers and procedures provided for in this Section are subject to conditions and safeguards provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate protection of human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations it has undertaken under the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable international human rights instruments, and which shall incorporate the principle of proportionality.

² Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the procedure or power concerned, inter alia, include judicial or other independent supervision, grounds justifying application, and limitation of the scope and the duration of such power or procedure.

Art. 1, lett. B: "any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform a function".



effettuate dalla L. 48/2008 (che ha recepito proprio la Convenzione di Budapest). Si propone pertanto di adottare tale terminologia.

2 L'art. 9 della Dichiarazione: l'anonimato

Un altro tema strettamente connesso al diritto alla confidenzialità dei propri sistemi informatici e telematici è quello legato all'art. 9, ove si introduce il diritto all'anonimato.

Nello stabilire il diritto di "comunicare in forma anonima", lo si connette strettamente a una componente finalistica ("per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure").

Questo approccio è stato criticato in quanto l'art. 21 della Costituzione italiana "collega il diritto di manifestare il pensiero con i principi di responsabilità e di trasparenza"³.

Punto nodale è però definire cosa si intenda per "anonimato".

Il resto della norma disciplina le garanzie dell'identificazione dell'autore e dunque pare che, più di anonimato vero e proprio, si parli semplicemente del diritto "a non declinare le proprie generalità", posto che, come è noto, qualsiasi accesso o attività in rete lascia plurime tracce.

In quest'ottica appare problematica la collocazione di tutti gli strumenti che garantiscono un anonimato per così dire "forte", quali ad esempio TOR⁴. Strumenti che, se correttamente configurati e utilizzati, impediscono l'identificazione del soggetto effettivo autore della comunicazione, e che possono essere adoperati per altre finalità – perfettamente lecite – non rientranti tra quelle previste dall'art. 9 (dalle indagini difensive alle comunicazioni confidenziali alla semplice "navigazione" anonima al fine di evitare la profilazione da parte di siti e portali).

È invece positivo, anche in questo caso, la previsione di una doppia riserva, di legge e giurisdizione. Ma la formula "quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone", sembra troppo generica, pur riecheggiando l'art. 53 della *Charter of fundamental rights of the European Union*. Anche in questo caso sarebbe preferibile introdurre un principio di proporzionalità.

La norma nulla prevede poi in ordine al presupposto tecnico e logico per l'identificazione dell'autore, rappresentato dalla raccolta e conservazione dei metadati.

A proposito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella nota sentenza Digital Rights Ireland⁵ con la quale viene cassata la cd "Direttiva Frattini", ha sottolineato: "la direttiva 2006/24 riguarda in maniera globale l'insieme delle persone che fanno uso dei mezzi di comunicazione elettronica, senza tuttavia che le persone i cui dati vengono conservati debbano trovarsi, anche indirettamente, in una situazione che possa dar luogo a indagini penali. Essa pertanto si applica anche a persone per le quali non esiste alcun indizio tale da far credere che il loro comportamento possa avere un nesso, ancorché indiretto o lontano, con reati gravi". Ha inoltre rilevato: "pur mirando a contribuire alla lotta contro la criminalità grave, la suddetta direttiva non impone alcuna relazione tra i dati di cui prevede la conservazione e una minaccia per la sicurezza pubblica e, in particolare, non limita la

³ C. Melzi d'Eril, Giulio Enea Vigevani, Ancora sulla Dichiarazione dei diritti di Internet. Riflessioni sparse in tema di anonimato, http://www.medialaws.eu/ancora-sulla-dichiarazione-dei-diritti-di-internet-riflessioni-sparse-in-tema-di-anonimato/.

^{4 &}quot;Tor is a network of virtual tunnels that allows people and groups to improve their privacy and security on the Internet". https://www.torproject.org/.

⁵ http://goo.gl/CG2JoQ



conservazione dei dati a quelli relativi a un determinato periodo di tempo e/o a un'area geografica determinata e/o a una cerchia di persone determinate che possano essere coinvolte, in un modo o nell'altro, in un reato grave, né alle persone la conservazione dei cui dati, per altri motivi, potrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento o al perseguimento di reati gravi".

Si ritiene pertanto opportuno che la Dichiarazione tenga conto di questi principi, con riguardo non solo ai contenuti delle comunicazioni ma anche ai metadati, apportando le opportune correzioni nell'art. 9 o nell'art. 6.

3 La sorveglianza di massa

Il combinato disposto degli artt. 6 e 9 non affronta, come già sottolineato, i profili problematici della raccolta e dell'acquisizione dei metadati e non sembra neppure dare risposta alle attività di raccolta massiva di dati per finalità di prevenzione di reati.

L'art. 6 tutela il domicilio informatico, anche nella sua dimensione a distanza, purché gli elaboratori siano "accessibili tramite credenziali".

Rimangono fuori dal perimetro della tutela tutte le attività di raccolta e analisi massiva di informazioni da parte delle autorità giudiziarie o para-giudiziarie su dati "pubblici" perché non protetti tramite credenziali. In pratica, tutti i dati oggetto di sorveglianza definita "partecipativa" perché conferiti autonomamente dai cittadini.

È vero che questa tipologia di attività rientrerebbe nell'art. 5 (dove si afferma che le raccolte di massa possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali) e in parte nell'art. 7. Tuttavia tali norme non sembrano sufficientemente incisive da contrastare una raccolta massiva preventiva, indiscriminata e non finalizzata a reprimere specifici reati.

Anche in questo caso si potrebbero dunque raccogliere gli spunti forniti dalla già citata sentenza "Digital Rights Ireland".

4 L'art. 10 – Diritto all'oblio

L'art. 10 costruisce il diritto all'oblio come mero diritto alla "deindicizzazione", ponendosi in una prospettiva più ristretta rispetto, ad esempio, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5525/2012 sugli archivi storici dei quotidiani e a svariate decisioni del Garante Privacy.

Si può immaginare che, nella sistematica della Dichiarazione, il diritto ad ottenere la rimozione (o l'aggiornamento) dei contenuti nei siti "primari" possa essere ricompreso nel diritto all'autodeterminazione informativa, previsto dall'art. 5.

Ma in un'ottica collegata al dibattito relativo all'approvando Regolamento EU sul trattamento dei dati personali (che, come è noto, prevede una disposizione specifica sul "right to be forgotten") sarebbe preferibile precisare i confini del "diritto all'oblio" sia per ciò che concerne la fonte primaria, sia verso i motori di ricerca.

Possono presentarsi, come sottolineato dalla Corte Europea di Giustizia nella sentenza Google Spain, delle ipotesi in cui la permanenza della notizia sia perfettamente lecita, mentre non altrettanto lecita sia la sua indicizzazione. Ma possono riscontrarsi molte ipotesi in cui il diritto all'oblio giustifica anche la rimozione della notizia dalla fonte primaria e non soltanto la sua rimozione dagli indici dei motori di ricerca.

Per mutuare le parole della Corte di Cassazione, deve infatti "riconoscersi al soggetto



cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione".

Ouesto diritto dovrebbe essere incluso nell'art. 10.

5 Osservazioni sull'art. 11

Appare troppo blando il richiamo al favorire condizioni di adeguata interoperabilità, quando le piattaforme erogano servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone.

Infatti, dove si tratti di servizi essenziali, l'interoperabilità non deve soltanto essere "favorita" ma considerata prerequisito essenziale.

La scelta di soluzioni interoperabili non è limitativa della concorrenza ma, al contrario, la favorisce.

Non solo: proprio per garantire quella capacità generativa di cui si parla anche nell'art. 3, sarebbe opportuno inserire, perlomeno per le piattaforme che erogano servizi essenziali, una preferenza verso l'uso di software libero (o a codice sorgente aperto), standard e formati aperti. Infatti, tale preferenza non è affatto limitativa della concorrenza perché, come precisato dalla Corte Costituzionale italiana⁶, non si tratta di nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, ma si esprime una caratteristica giuridica.

6 Osservazioni sulla formulazione dell'art. 12

L'art. 12 sulla sicurezza in rete contiene un secondo comma relativo alla manifestazione del pensiero da un lato e alla tutela della dignità in rete dall'altro. Temi che sembrano eccessivamente eterogenei rispetto alla sicurezza, e in parte ricompresi nel bilanciamento di interessi già enunciati nella prima parte della Dichiarazione.

7 Alcuni principi e diritti che dovrebbero essere compresi nella Dichiarazione

Nell'affresco dei diritti fondamentali disegnati dalla Dichiarazione, si avverte la mancanza di un esplicito riferimento al diritto all'informazione, che addirittura avrebbe dovuto assurgere ai primi posti nella società dell'informazione e della conoscenza.

Allo stesso modo è assente un richiamo al diritto d'autore, sicuramente mutato profondamente nell'era della condivisione: avrebbe certamente meritato spazio nella Dichiarazione.

Infine, sarebbe auspicabile che la Dichiarazione affrontasse il tema della responsabilità dell'intermediario, per definirne i principi fondanti: si tratta di un tema strettamente connesso non solo alla libertà d'impresa ma anche alla libertà d'informazione.

⁶ Corte Costituzionale, sentenza 122/2010, http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do? anno=2010&numero=122.



8 Il Circolo dei Giuristi Telematici: una breve presentazione

Il Circolo dei giuristi Telematici (C.G.T.) è la più antica associazione in Rete di giuristi che si occupano di informatica e telematica giuridica.

Fu fondato il 21 maggio 1998 dal Dott. Francesco Brugaletta (magistrato del TAR di Catania), dal Dott. Luca Ramacci (oggi Consigliere di Cassazione) e dall'Avv. Giorgio Rognetta del Foro di Reggio Calabria, prematuramente scomparso. Già all'epoca si prefiggeva lo scopo di introdurre il processo telematico, oggi divenuto realtà.

La storica mailing list conta quasi 300 iscritti da tutta l'Italia, tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.

Nell'ottobre del 2005 l'Assemblea dei soci ha apportato la modifica allo Statuto dando i natali all'attuale Associazione.

Il Circolo promuove convegni e seminari giuridici, pubblicazioni cartacee e cura la parte scientifica di alcuni corsi di Diritto dell'Internet, nuove tecnologie e processo telematico (organizzati in collaborazione con società di formazione).

Il Circolo è divenuto una delle associazioni più rappresentative e conosciute in materia di privacy, media e social networking e dei loro risvolti giuridici. Annovera tra le sue fila molti dei più autorevoli studiosi e innovatori dell'ICT law.

Il Circolo ha partecipato con un panel di giuristi alle audizioni presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per l'approvazione della L. 48/2008, di recepimento della Convenzione di Budapest sul Cybercrime.

Assieme ad altre associazioni, si è fatto promotore dell'iniziativa "FOIA4ITALY", per l'adozione di un Freedom of Information Act per l'Italia, recentemente presentata alla Camera dei Deputati.

Il Circolo è tra i partner dell'Osservatorio ICT & Professionisti, presso il Politecnico di Milano

Commissione Boldrini Carta dei diritti di internet Testo dell'intervento di Cesare Avenia Vice Presidente Confindustria Digitale 23 febbraio 2015

L'ICT oggi è il principale motore di sviluppo economico e progresso sociale in tutti i paesi del mondo. La rete Internet in particolare, sta diventando sempre più importante e pervasiva grazie agli investimenti infrastrutturali degli operatori di telecomunicazioni, le centinaia di migliaia di applicazioni e servizi resi disponibili dall'ecosistema di aziende e di sviluppatori, dall'implementazione dell'accesso mobile a Internet attraverso le reti mobile a banda ultralarga, il cloud computing e l'ubiquitous computing.

L'impatto dell'Internet Economy sul Prodotto interno lordo dell'Europa è stimata in aumento dal 3,8% nel 2010 al 7% nel 2016.

E' necessario espandere il potenziale di crescita di Internet per aumentare il numero di persone connesse a Internet e migliorare l'uso di questa tecnologia in un ambiente sempre più sicuro ed affidabile.

È di fondamentale importanza non sottovalutare il ruolo economico di Internet come luogo di opportunità che si possono cogliere grazie al diritto alla liberta' di impresa e di iniziativa economica, elemento fondamentali per lo sviluppo dell'economia di internet e traino dell'innovazione e dello sviluppo dell'economia digitale.

Tale diritto ovviamente non può, e non deve, limitare quello dei cittadini alla tutela della libertà d'espressione, dei dati personali o alla sicurezza, ma occorre evitare vincoli sproporzionati e dunque non necessari, valutando attentamente il bilanciamento tra i vari diritti riconducibili ai vari soggetti operanti su internet.

Confindustria Digitale sottolinea, inoltre, che il dibattito sulla Carta dei diritti di internet non può essere avulso da quanto sta avvenendo a livello internazionale e comunitario.

Si fa in particolare riferimento ad alcuni importanti progetti normativi europei quali il Regolamento Comunitario sul Mercato Unico Digitale ed il Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali, in avanzata fase di definizione, nell'ambito dei quali dovrebbero essere ricondotti i temi della Net Neutrality e della Privacy; senza trascurare i risultati della riflessione internazionale, come quelli raggiunti nel "Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance – NETMundial", dell'aprile scorso a San Paolo, che ha introdotto una serie di principi fondanti e ampiamente condivisi per il governo della rete.

I temi fondamentali a cui Confindustria Digitale associa importanza preminente sono:

> rete internet aperta

Confindustria Digitale supporta il principio della rete aperta (Open Internet) inteso come la libertà dei clienti di consultare e diffondere qualsiasi informazione e contenuto, purché legale, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta attraverso il proprio accesso alla rete internet.

sostenibilita' economica degli investimenti

Confindustria Digitale ritiene che la normativa in tema di Open Internet debba avere tra i propri obiettivi anche la sostenibilità economica degli investimenti, prerequisito per lo sviluppo dell'innovazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e della riservatezza dei dati personali e fermo restando il principio della non discriminazione.

sviluppo delle competenze digitali

Confindustria Digitale ritiene che il fondamento di qualsiasi diritto individuale nel mondo digitale stia nella diffusione delle competenze minime che permettano agli utenti di comprendere la Rete, il suo funzionamento e il suo linguaggio, in modo da poter essere cittadini attivi e consapevoli. Una rete Internet libera ed aperta non può che fondarsi su utenti attivi e responsabili, pertanto la "governance" di Internet deve riconoscere ai cittadini, oltre al semplice accesso alla rete, l'accesso a un livello minimo di competenze che lo aiutino a navigare in Rete in modo sicuro.

> tutela della privacy

Confindustria Digitale ritiene che la tutela dei dati personali sia un elemento imprescindibile per garantire un ambiente digitale in cui il consumatore possa operare con fiducia, avendo la consapevolezza che i suoi diritti fondamentali siano rispettati. È importante sottolineare che questo risultato è un obiettivo anche dell'azione delle imprese.

Siamo assolutamente convinti che il diritto alla privacy dei cittadini europei debba essere tutelato indipendentemente dalla nazionalità del fornitore di servizi e/o dalla località in cui avviene il trattamento.

Lo sviluppo e la crescita dell'economia digitale europea necessita, oltre che della fiducia dei consumatori, anche di un ambiente normativo che sia capace di bilanciare gli inderogabili diritti fondamentali dei cittadini con l'esigenza di non oberare la fornitura dei servizi con adempimenti non necessari o sproporzionati.

> diritto all'oblio

E' inopportuno assegnare ad aziende private il compito e le responsabilità di accertare il diritto all'oblio, che invece sono tipici di autorità indipendenti. Assimilare i motori di ricerca agli editori è inappropriato e pericoloso: le responsabilità tra chi genera contenuti e li mette in rete e chi li indicizza devono essere chiaramente separate. E' irrealistico ipotizzare compiti di cancellazione tecnologicamente non realizzabili. Per questo riteniamo che rettificare l'informazione sia preferibile rispetto a nasconderla, atteso che il risultato dell'eliminazione completa è irraggiungibile.



GOVERNANCE DI INTERNET MODELLO PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA

Testo elaborato da Confindustria Digitale 23 febbraio 2015

PREAMBOLO

Internet oggi è il principale motore di sviluppo economico e progresso sociale in tutti i paesi del mondo. La sua nascita è stata possibile grazie all'interazione tra l'innovazione scientifica e tecnologica, promossa da università e centri di ricerca a livello globale, con il complesso dell'imprenditoria privata, nell'ambito di sistemi di standardizzazione e di regolamentazione che hanno favorito lo sviluppo di mercati aperti e competitivi. In questo ambito i cittadini consumatori hanno fruito in misura crescente di servizi sempre migliori e più ricchi, a costi sempre decrescenti.

Per questi motivi occorre innanzi tutto riconoscere che le potenzialità di Internet sono derivate, oltre che dallo sviluppo del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche che ne rappresentano ancora oggi il necessario fondamento, dall'esercizio della libertà di impresa da un lato e della libertà di accesso da parte delle persone dall'altro. L'equilibrio tra queste due forme di fondamentali libertà ha promosso ingentissimi investimenti per la costruzione di infrastrutture di rete, fisse e mobili, per l'acquisizione di diritti frequenziali e per la di posa dei cavi, in parallelo alla produzione di terminali intelligenti ed allo sviluppo dell'offerta di servizi, una combinazione tecnologica e distributiva su scala mondiale senza precedenti che a sua volta ha stimolato la domanda, in un percorso di creazione di valore economico e sociale fino ad ora senza interruzione, nonostante la volatilità dei mercati.

Il proseguire di questo percorso virtuoso di crescita del capitale di conoscenza, infrastrutturale e sociale dipende dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra libertà di impresa e libertà individuali. I diritti e le tutele, associati al loro esercizio, devono essere proporzionati e non tali da impedire il dispiegarsi delle future potenzialità di Internet, che saranno ben maggiori di quelle fino ad ora sperimentate.

Per converso è di palese evidenza che la digitalizzazione della conoscenza, dei rapporti economici e del sistema di relazioni sociali pone, oltre a enormi vantaggi, anche sfide di cui prendere atto. Gli impatti di internet sono evidenti sulla catena del valore di tutte le industrie i cui processi di produzione e distribuzione di beni e servizi si modificano radicalmente. I rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione si modificano al punto da rendere obsoleti interi impianti normativi che necessitano di essere riformati per poter mantenere l'efficacia di governo originaria. I rapporti tra i cittadini da un lato e le organizzazioni private e pubbliche dall'altro richiedono profondi cambiamenti per mantenere rapporti equilibrati nel rispetto delle rispettive libertà.

Il processo di cambiamento in corso richiede una vera e propria alleanza tra cittadini, imprese private ed istituzioni pubbliche, nell'ambito del quadro di riferimento posto da istituzioni sovranazionali, per consentire il progredire dello sviluppo della società della conoscenza in un clima di fiducia, premessa per una partecipazione attiva e responsabile di tutti gli attori.

I cittadini-consumatori, le imprese, l'economia e la società nel loro insieme sono destinati a beneficiare in modo crescente dello sviluppo dell'ecosistema digitale, ovvero della combinazione di reti, servizi e terminali intelligenti che, con modalità flessibili ed integrate, consentono di accedere alla conoscenza, a proposte commerciali ed a servizi pubblici in modo sempre più «ricco» ed a costi sempre calanti.



Le imprese del settore ICT, consapevoli del ruolo che svolgono, non solo nell'interesse dei propri azionisti, ma dell'economia e della società nel loro insieme, sono impegnate ad uno sviluppo organico dell'"ecosistema internet", affinché' ogni cittadino benefici delle potenzialità connesse allo sviluppo di internet, in un contesto innovativo, dinamico e proporzionato, anche per assicurare un efficiente distribuzione delle risorse di cui tutti possano beneficiare al minimo costo.

Per conseguire tali risultati occorre, per converso, rifuggire da soluzioni difensive e restrittive delle libertà degli individui e delle imprese. Le soluzioni che ne deriverebbero ridurrebbero le potenzialità che la rete internet può apportare a beneficio dell'intera società.

1. RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI

La rete internet e gli operatori che partecipano al suo sviluppo e gestione riconoscono i diritti individuali sanciti dalle norme e leggi applicabili e collaborano affinché' il contesto normativo e regolamentare si adatti al divenire delle tecnologie. Per converso, il contesto in cui i diritti individuali si esercitano è quello di una realtà in continuo divenire, dove fruizione dei servizi ed esercizio dei propri diritti individuali si intrecciano in modi sempre nuovi. In questo contesto i cittadini-consumatori svolgono un ruolo primario nel bilanciamento tra sperimentazione di servizi innovativi ed autotutela, fruendo delle prerogative a loro attribuite. Rispetto a soluzioni volte a garantire l'effettività dei diritti a priori, è preferibile coniugare opportunità e le tutele sulla base della conoscenza e della responsabilità di tutti gli attori, a cominciare dalle imprese, ma con il coinvolgimento da protagonisti degli stessi individui consumatori.

2. DIRITTO DI ACCESSO

L'industria è ben consapevole dei benefici che derivano dall'accesso ad Internet, ma è necessario sottolineare che la più ampia diffusione dell'accesso ad internet costituisce soprattutto un obiettivo di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale che deve essere necessariamente al centro dell' agenda economica dei governi. L'accesso a internet, alla cui implementazione le imprese ICT sono certamente impegnate, è una libertà che dipende dalla sussistenza di un'offerta che non può essere garantita ovunque e a qualunque condizione da alcuna impresa in un mercato liberalizzato senza che vi sia, laddove necessario, un adeguato sostegno pubblico, attraverso partnership pubblico-private.

Coerentemente con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea nella propria Agenda Digitale, è naturalmente l'obiettivo delle imprese che operano sul mercato di internet diffondere l'offerta di accesso a internet ed ai suoi servizi nel modo progressivamente più ampio possibile e con prestazioni sempre maggiori. Si tratta comunque di un percorso che vedrà un progresso sempre più diffuso, ma non deterministicamente omogeneo e contemporaneo in ogni luogo.

La fruizione dei servizi digitali è, in prima istanza, funzione delle possibilità di accesso alla rete, ma in modo crescente dipende dalla disponibilità di servizi «intelligenti» sviluppati ed offerti dalla pubblica amministrazione e dalle imprese private. L'investimento nell'area delle «applicazioni» è di fatto altrettanto essenziale quanto la messa a disposizione del servizio di accesso alla rete.

È del tutto condivisibile che le Autorità intervengano per supportare questo processo di diffusione operando su vari fronti: innanzi tutto l'educazione digitale (anche in termini di uso responsabile), l'offerta di servizi pubblici digitalizzati, come previsto dall'Agenda Digitale italiana, e – ove ne ricorrano i presupposti – l'intervento economico diretto nelle aree a fallimento di mercato.

Con riguardo all'accesso a internet da parte delle persone con disabilità, le imprese ICT condividono l'obiettivo di elaborare modalità tecniche di accesso che consentano di evitare differenziazioni di fatto non rispondenti a criteri generali di eguaglianza, tenuto comunque conto anche dell'evoluzione continua e della varietà estrema di soluzioni possibili che rappresentano al tempo stesso un'opportunità ed una sfida.



3. NEUTRALITA' DELLA RETE

Il tema relativo alla neutralità della rete implica considerazioni su vari aspetti:

1. Rete Internet aperta (Open Internet)

Confindustria Digitale supporta il principio della rete aperta (Open Internet) inteso come la libertà dei clienti di consultare e diffondere qualsiasi informazione e contenuto, purché legale, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta attraverso il proprio accesso alla rete internet.

In questo ambito si sviluppa in particolare il dibattito intorno al tema della net-neutrality, che trova per la prima volta una proposta di definizione normativa nel pacchetto regolamentare per le telecomunicazioni attualmente in discussione a Bruxelles. Il dibattito italiano sulla Open Internet non può quindi essere avulso dal dibattito europeo sul tema e dovrebbe essere ricondotto in tale ambito. Non è infatti pensabile che l'Italia assuma orientamenti diversi rispetto a quelli che potranno essere a breve assunti dall'Europa. Peraltro la natura ormai mondiale della rete Internet suggerisce la necessità di un approccio il più possibile convergente non solo a livello EU ma mondiale sul tema della Net Neutrality, al fine di evitare che impostazioni divergenti impattino poi lo sviluppo dei servizi e sbilancino il piano competitivo tra operatori di aree e paesi diversi.

2. Sostenibilità economica degli investimenti

Confindustria Digitale ritiene che la normativa in tema di Open Internet debba al contempo prevedere la sostenibilità economica degli investimenti e il conseguente sviluppo dell'innovazione. In tale ambito, la fornitura attraverso la rete di servizi con livelli specifici di qualità per l'utente finale (End User Quality of Experience), sulla base di accordi fra i diversi soggetti coinvolti nella fornitura di Applicazioni/Servizi/Contenuti, può avvenire liberamente; ciò a condizione che sia garantito per tutti un livello adeguato di qualità dell'accesso internet, anche secondo le indicazioni delle Autorità di regolamentazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e della riservatezza dei dati personali e fermo restando il principio della non discriminazione. Deve altresì essere salvaguardata la possibilità agli operatori di accesso ad Internet di gestire attivamente la propria rete, per ottimizzarne le prestazioni, prevenendo congestioni e malfunzionamenti.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Confindustria Digitale ritiene che la tutela dei dati personali sia un elemento imprescindibile per garantire un ambiente digitale in cui il consumatore possa operare con fiducia, avendo la consapevolezza che i suoi diritti fondamentali siano rispettati. A tal fine è fondamentale che il diritto alla privacy dei cittadini europei sia tutelato indipendentemente dalla nazionalità del fornitore di servizi e/o dalla località in cui avviene il trattamento; tale garanzia deve inoltre essere assicurata anche nel caso in cui dati personali vengano trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione.

Lo sviluppo e la crescita dell'economia digitale europea necessita, oltre che della fiducia dei consumatori, anche di un ambiente normativo che sia capace di bilanciare gli inderogabili diritti fondamentali dei cittadini con l'esigenza di non oberare la fornitura dei servizi con adempimenti non necessari o sproporzionati. E' pertanto fondamentale che i requisiti di tutela siano definiti in base ad un approccio che parta dalla valutazione del rischio che i diversi trattamenti comportano per il consumatore, mantenendo requisiti particolarmente stringenti per i trattamenti a rischio più elevato. E' altrettanto importante fornire ai prestatori di servizi regole e procedure chiare e unificate per la gestione e la tutela dei dati personali. Va in questa direzione la discussione sull'adozione di un regolamento europeo sulla privacy volto ad armonizzare le normative nazionali in materia e, più specificatamente, lo strumento del "one stop shop".



<u>5.DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA</u> Il titolare dei dati personali è sempre la il cittadino che dispone dei propri diritti nei confronti degli enti a cui ha fornito il consenso. Occorre però tenere anche in conto che la diffusione dei dati in rete non risponde a criteri e modalità di gestione centralizzati, motivo per cui la rettifica o cancellazione di dati diffusi in rete dall'interessato nel tempo ed in circostanze diverse non può essere effettuata in modo istantaneo e totale, a motivo di innegabili vincoli tecnici connessi alla apertura strutturale della rete internet.

Per converso, dal punto di vista sociologico e dunque del fondamento giuridico naturale, vale riflettere sul fatto che la cancellazione dei propri dati e della propria "reputazione" nel comparto non digitale del sistema relazionale non può comunque avvenire solo per richiesta dell'interessato.

6.INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI

L'accesso a dati e dispositivi personali è regolato dalla legge, nell'ambito delle norme europee applicabili. Le deroghe ai fini di giustizia devono essere anch'esse definite da norme di diritto di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, in modo quanto più possibile armonizzato a livello europeo.

6. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

La modalità di trattamento dei dati dipende dalla finalità del trattamento stesso e dal consenso fornito dal titolare. La fornitura del consenso deve essere differenziata secondo forme proporzionate alla natura dei dati, al rischio connesso al trattamento ed ai mezzi utilizzati dal titolare per fornire i propri dati personali.

Il trattamento di dati personali può portare benefici all'interessato nell'accesso facilitato e selettivo a informazioni e proposte di suo maggior interesse alle condizioni economicamente più vantaggiose. Inoltre trattamenti anonimizzati di dati in massa, purché per finalità lecite, migliorano le opportunità di fruizione dei servizi da parte di chi ha fornito il consenso e potenzialmente anche da parte di terzi.

Il trattamento dei dati è alla base dello sviluppo della società della conoscenza. Il bilanciamento degli interessi deve tenere in conto che vincoli e proibizioni, laddove non rispondano all'esigenza di impedire finalità illecite, non sono nell'interesse dei cittadini e dei consumatori che possono invece beneficiare di un uso più facile ed economico delle opportunità (non solo commerciali) e delle informazioni per loro più rilevanti.

In generale il trattamento dei dati deve essere conforme al disposto a delle Direttive Europee applicabili e – in prospettiva – sarà soggetto al nuovo Regolamento Privacy di prossima emissione. In tal senso la normativa di diritto interno non potrà che allinearsi agli orientamenti comunitari.

8. DIRITTO ALL'IDENTITÀ

Fermo restando le norme applicabili sulla tutela dei dati personali, L'immissione di dati personali in rete, che nel loro insieme definiscono il profilo di identità di ciascuna persona, è prerogativa responsabile della persona che diffonde i dati stessi.



Gli algoritmi e le tecniche di tipo probabilistico che sottendono alla rappresentazione delle informazioni in rete soggiacciono alle norme applicabili alla tutela dei dati personali e rispondono all'esigenza, legittima e di interesse collettivo, di mostrare con priorità le informazioni si distinguono per la loro maggiore rilevanza misurata sulla base delle richieste dei navigatori di internet.

Risulta infine attuale e urgente una campagna educativa finalizzata a creare una «cultura del dato personale» al fine di promuovere comportamenti orientati a immettere in rete esclusivamente dati nella misura minima necessaria per la fruizione di ciascun servizio.

La Pubblica Amministrazione in Italia sta dedicando, nell'ambito del documento strategico del Governo denominato Crescita Digitale 2014-2020, una attenzione del tutto condivisibile rivolta alla diffusione dell'accesso e dei servizi internet a tutti i cittadini. Le imprese ICT sono impegnate a supportare tale strategia, in una logica di collaborazione pubblico-privato.

9. ANONIMATO

L'accesso ad internet nasce anonimo; le operazioni di identificazione vengono effettuate in seguito ad un'azione positiva dell'utente; gli obblighi di identificazione sono disciplinati dalla legge, ad esempio per finalità di interesse generale e di ordine pubblico.

10. DIRITTO ALL'OBLIO

La sentenza della Corte di Giustizia ha sancito un principio che dovrà trovare pratica applicazione nel bilanciamento di tutti i legittimi interessi in gioco.

Soluzioni unilaterali sono in ogni caso non risolutive perché la complessità della rete rende il c.d. diritto all'oblio solo parzialmente praticabile.

Alimentare percorsi contenziosi in sede giudiziaria a tale riguardo è, inoltre, una scelta che lascia fortemente dubbiosi, per lo sfavorevole rapporto costo-beneficio di tali iniziative, sia per i diretti interessati, sia in una logica di utilità collettiva.

E' inopportuno assegnare ad aziende private il compito e le responsabilità di accertare il diritto all'oblio, che invece sono tipici di autorità indipendenti. Assimilare i motori di ricerca agli editori è inappropriato e pericoloso: le responsabilità tra chi genera contenuti e li mette in rete e chi li indicizza devono essere chiaramente separate. E' irrealistico ipotizzare compiti di cancellazione tecnologicamente non realizzabili. Per questo riteniamo che rettificare l'informazione sia preferibile rispetto a nasconderla, atteso che il risultato dell'eliminazione completa è irraggiungibile.

11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME

Le tutele previste per i cittadini-consumatori nell'ambito di rapporti commerciali si applicano naturalmente anche ai rapporti di fornitura di beni e servizi tramite le reti digitali.



La fornitura di servizi tramite la rete internet si caratterizza in modo crescente per apertura, interoperabilità ed integrazione; questo trend è naturalmente connesso alla consapevolezza, anche commerciale, che l'integrazione di servizi tra di loro diversi aumenta il valore per il cliente finale.

Questa tendenza, altrettanto naturalmente, non può violare la tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà intellettuale.

12. SICUREZZA IN RETE

La sicurezza delle reti è un interesse preminente delle imprese che le esercitano. Le imprese collaborano con le Autorità che sono preposte a garantirne la sicurezza.

I gestori delle reti collaborano con le Autorità per la repressione dei reati contro le persone commessi in rete, ma non possono svolgere attività di sorveglianza.

13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

L'educazione digitale è tanto un diritto quanto un dovere di tutti i fruitori dei servizi internet. Programmi pubblici e privati di diffusione della cultura digitale devono necessariamente accelerare e convergere per superare sia il «divario digitale», sia per colmare le lacune nell'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE

Internet è una realtà globale completamente interconnessa. Per questo fondamentale motivo le regole di governo di internet non posso che essere mondiali o – quanto meno – continentali. La dimensione nazionale, o – a maggior ragione – quella regionale, non deve interferire nel dispiegarsi aperto e integrato di una rete che, se parcellizzata, perde di valore per i suoi fruitori.

L'Italia, come Paese e come entità che esprime una importante realtà sociale ed economica, può e deve contribuire attivamente alla definizione degli standard e delle regole di funzionamento a livello internazionale, astenendosi tuttavia dal procedere ad adottare soluzioni particolari che la danneggerebbero.

Le modalità di governance della rete devono rispettare i principi di procedure multistakehoder, in grado di assicurare "permissionless innovation".



CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PER I DIRITTI E DOVERI IN INTERNET

Audizione

della Federazione Italiana Editori Giornali sulla Dichiarazione dei Diritti in Internet

Roma - 23 febbraio 2015

Sig.ra Presidente, Onorevoli deputati,

Egregi componenti la Commissione,

Vorrei innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per l'iniziativa promossa dalla Presidenza della Camera dei Deputati di istituire una Commissione che approfondisca i temi della Rete. Ringrazio la Presidente Boldrini e tutti i componenti la Commissione per averci invitato a fornire il nostro contributo ai fini dell'elaborazione di una Carta dei diritti in Internet.

La massima parte delle soluzioni già individuate rappresentano scelte che riteniamo equilibrate tra le diverse istanze e i diversi diritti: ci riferiamo, in particolare, ai principi enucleati in materia di tutela dei dati personali (punto 4), di diritto all'oblio (punto 10), di diritto all'educazione (punto 13).

E' sufficientemente condiviso che il diritto all'oblio non possa e non debba essere un diritto assoluto ma vada bilanciato con interessi e diritti contrapposti quali il diritto di cronaca e di critica, che garantiscono il lavoro giornalistico, ed il diritto di libera ricerca storica, che tutela la disponibilità pubblica di archivi completi. Una notizia veritiera e di pubblico interesse all'epoca in cui è stata data, la cui pubblicazione è stata a tutti gli effetti legittimo esercizio del diritto di cronaca, continua ad assolvere ancora oggi - pur nella "contestualizzazione" delle vicende cui la notizia si riferisce, così come indicato dalla Corte di Cassazione - una funzione storico-documentaristica che sarebbe evidentemente tradita dalla modifica dell'articolo originario. Non può esistere, quindi, un diritto assoluto alla rimozione dei dati ritenuti lesivi. E soprattutto tale diritto non può ledere o menomare il corretto lavoro giornalistico che consiste nella ricerca e nella rappresentazione di notizie "vere" nel momento in cui vengono scritte ma che ovviamente possono essere smentite, modificate o superate dall'evoluzione delle vicende cui si riferiscono. Si pensi, per esempio, alle notizie relative agli sviluppi di inchieste giudiziarie che possono concludersi, diverso tempo dopo, con l'assoluzione dell'interessato.

Inoltre, con riferimento al diritto all'educazione di cui al punto 13 del testo - laddove si afferma che "Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese (...)" - vorremmo sottoporre alla Commissione l'opportunità di considerare una estensione dell'attuale formulazione che riconosca il ruolo svolto in questo ambito anche dagli editori, da sempre tradizionalmente impegnati in attività di promozione culturale, con finalità educative.

Parafrasando il Prof. Rodotà: c'è ovunque, in questa nuova dimensione globale, "un innegabile bisogno di diritti, e di diritto". Che si traduce in una tendenza sempre più generalizzata a riscrivere, reinterpretare, rinnovare il catalogo dei diritti fino ad oggi conosciuti. Negli ultimi anni, molte iniziative sono state assunte in questo ambito: dall'approvazione in Brasile della legge "Marco civil" alle sentenze della CGUE sul diritto all'oblio; dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei diritti umani in Rete alla recente (solo due settimane fa) approvazione – nelle votazioni in corso sulla riforma costituzionale – dell'emendamento dell'On. Quintarelli sul coordinamento statistico e informatico, grazie al quale il nostro Paese potrebbe dotarsi di una cabina di regia unica e a livello nazionale sullo sviluppo digitale.

L'obiettivo della Commissione per i diritti e doveri di Internet è di lavorare ad una Carta contenente dei principi volti a garantire, anche in Internet, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione. Al fine di assicurare che anche nell'ambiente digitale si continui a garantire un diritto costituzionalmente riconosciuto quale è il diritto all'informazione, crediamo siano maturi i tempi per la valutazione di due principi che riteniamo essenziali:

- il riconoscimento e la tutela del diritto d'autore in Rete;
- la trasparenza dei criteri di indicizzazione.

Rispetto al passato recente, sono stati fatti dei passi in avanti: oggi le discussioni sul futuro di Internet sono ormai – e, a nostro parere, finalmente - proiettate oltre le resistenze iniziali che portavano a considerare ogni ipotesi di regolamentazione della Rete un attentato alla sua insita natura libertaria, quasi che il web fosse una sorta di stato di natura senza regole, un far west virtuale abitato più che da nativi da selvaggi digitali. In questa nuova fase, studiosi, operatori del diritto ed esperti della Rete sono chiamati ad affrontare una serie di sfide che richiedono sforzi importanti per contemperare i diversi e spesso contrapposti diritti in gioco.

E' indiscutibile che la capillarità e la pervasività della Rete rappresentino una risorsa e una opportunità per gli utenti; nel contempo, non si può negare come Internet appaia a volte il regno della trasparenza governato con lo scettro dell'opacità, generando rischi sostanziali in termini di alterazione delle scelte individuali, commissione di illeciti e dispersione o manipolazione dei propri dati personali.

Diritto d'autore in Rete

La tutela del diritto d'autore in Rete, che per noi editori si declina più specificatamente nella esigenza di protezione e di valorizzazione del contenuto informativo/editoriale, è un tema centrale che, purtroppo, non ha trovato al momento spazio nella bozza di Dichiarazione.

Il contenuto inteso come prodotto della conoscenza va difeso e protetto affinché non ci siano discriminazioni basate sul mezzo adoperato, sulle caratteristiche delle persone, sull'origine e la destinazione di contenuti, servizi, applicazioni. Una protezione e una tutela che devono essere sia in entrata sia in uscita: vale a dire sia rispetto al diritto di ciascuno di attingere e continuare ad attingere informazione e conoscenza dalla Rete; sia rispetto a chi quella conoscenza e informazione la produce e la immette in Rete.

Al fine di poter continuare a garantire un'informazione corretta e di qualità, raggiungere un nuovo pubblico, adattarsi all'era digitale e prosperare in un mercato totalmente rinnovato dall'avvento della Rete – il cui impatto sull'industria c.d. tradizionale è stato, non a caso, definito disruptive – gli editori hanno investito in molti ambiti, anche pensando di poter continuare a fare affidamento sulla stessa tutela assicurata dalla legge al prodotto editoriale cartaceo. Oggi, il sistema di diffusione dei contenuti è radicalmente mutato rispetto a quello tradizionale del mondo editoriale e richiede, pertanto, un aggiornamento degli strumenti di valorizzazione dei contenuti editoriali, a tutela del diritto d'autore. Al contrario, smettere di sostenere lo sviluppo delle industrie creative di contenuti o non garantire una effettiva tutela del diritto d'autore anche in Internet significa privare gli editori delle risorse per continuare

a fornire contenuti editoriali, con l'apparente effetto contradditorio di vedere aumentare la diffusione delle loro notizie tramite motori di ricerca ed aggregatori ma diminuire i relativi ricavi: tutto ciò pregiudicherebbe gli utenti della Rete e, più in generale, intaccherebbe il pluralismo informativo e il diritto costituzionalmente garantito ad una informazione libera e corretta.

Il tema è certamente complesso ma non bisogna scambiare la difficoltà di questa impresa con una sua intima impossibilità: anzi, una iniziativa coraggiosa come quella assunta da questa Commissione – e che pone il nostro Parlamento all'avanguardia nel panorama internazionale – dovrebbe cogliere la sfida dell'inserimento nella Dichiarazione di uno specifico paragrafo dedicato al tema della tutela della proprietà intellettuale in Internet ed individuare una formula equilibrata e ragionevole che, contemperando tutti i diritti in gioco, incoraggi forme di cooperazione virtuosa tra i titolari di diritti di esclusiva sui contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano i contenuti protetti da tali diritti.

Vorrei, inoltre, porre l'accento su un altro aspetto importante, quello che riguarda la "legittimità" della legge a tutela del diritto d'autore, cioè la percezione delle sue norme come eque e condivisibili da parte del pubblico: in effetti, nel caso del diritto d'autore, la violazione della legge non è in genere considerata scorretta, soprattutto ove le condotte illecite si realizzino sul web, e per questo la comunità non trova particolari ragioni per osservarne le regole. A tal proposito, il tema del diritto d'autore meriterebbe di essere trattato nell'ambito dei lavori di questa Commissione sia in un'ottica "protettiva" degli utenti della Rete sia in un'ottica proattiva: sarebbe cioè opportuno sancire, da un lato, i profili di rilevanza civile e penale derivanti dalle violazioni del diritto d'autore commesse in Rete; dall'altro, il riconoscimento dei diritti di cui gli utenti della Rete sono titolari e le misure e modalità in cui possono esercitarli.

Un'ultima considerazione: nel Preambolo alla Dichiarazione dei diritti in Internet si legge "I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico." E' di fine 2013 la pubblicazione di un interessante Rapporto sull'industria europea nel settore IP (pubblicato dallo European Patent Office e dall'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno). Esso analizza le imprese europee c.d. IPR intensive, cioè quelle che hanno un utilizzo per dipendente di diritti di proprietà intellettuale superiore alla media: risulta che queste imprese hanno generato circa il 26% dei posti di lavoro nell'area europea. Si parla del 39% del Pil dell'UE. L'industria culturale, e in essa il diritto d'autore, contribuisce in misura essenziale alla crescita economica della stessa industria della tecnologia e non solo. La sfida, legislativa e non, dei nostri tempi è quella di fare in modo che tali benefici siano equamente distribuiti lungo tutta la filiera dei soggetti che – con i loro investimenti e i loro talenti – ne contribuiscono alla produzione.

Trasparenza dei criteri di indicizzazione

Alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è stata attribuita una virtù, quella di rendere la società più trasparente e di consentire controlli sempre più diffusi, a tutti i livelli della società.

Oggi, tuttavia, decisioni importanti o solo apparentemente minori, scelte rilevanti per l'economia o di semplice vita quotidiana sono sempre più intensamente affidate a procedure automatizzate che, riducendo o eliminando del tutto l'intervento umano, dovrebbero condurre più rapidamente a risultati più affidabili.

In questo ambito, protagonista assoluto a livello mondiale è Google, che basa tutta la sua "potenza" appunto sull'algoritmo segretissimo attraverso cui raccoglie, seleziona, stabilisce gerarchie tra le informazioni alle quali accede un numero sempre crescente di persone. Come noto, dall'indicizzazione dei risultati delle informazioni – così come dei risultati di una generica ricerca – dipendono il traffico sui siti web, e quindi i ricavi delle aziende che operano in Internet, nonché le scelte degli utenti. È evidente che, attraverso un utilizzo distorto o "pilotato" della formula segreta utilizzata dai motori di ricerca per l'indicizzazione dei risultati di una ricerca, sia possibile dare risalto ad alcuni prodotti o notizie piuttosto che ad altri, riuscendo a condizionare le scelte degli utenti della Rete, la cui attenzione ricade inevitabilmente sui primi risultati della ricerca.

Si ritiene, pertanto, essenziale introdurre nella Dichiarazione dei diritti in Internet un principio volto a garantire la conoscenza dei criteri di indicizzazione – o almeno un meccanismo di conoscibilità di tale algoritmo, da collegare a situazioni sospette o dubbie - al fine di prevenire condotte lesive della concorrenza da parte degli aggregatori di notizie/motori di ricerca in abuso della propria posizione dominante nel mercato, e ciò sia ai danni dei diretti concorrenti sia dei singoli utenti della Rete.

Ma non solo: l'algoritmo produce incessantemente anche profili individuali, familiari e di gruppo; disegna le modalità di funzionamento delle nostre organizzazioni sociali, redistribuisce i poteri, con effetti imponderabili sullo stesso funzionamento democratico di una società.

Nella società dell'algoritmo, svaniscono garanzie fondamentali a tutela del singolo individuo, che non è più libero ma "profilato", prigioniero di meccanismi che non sa o non può controllare.

Queste considerazioni ci ricordano una volta di più che il mondo dei trattamenti delle informazioni personali non può essere senza regole e che il ricorso all'algoritmo non può divenire una forma di deresponsabilizzazione dei soggetti che lo adoperano. Spesso, infatti, si sente dire: "è la macchina che decide". Ma l'imputazione impersonale del potere a una entità esterna non può essere la scusa per esercitare (e giustificare) un potere senza responsabilità. Su questo aspetto, la Commissione dovrebbe intervenire, anche perché il contesto istituzionale (nazionale e internazionale) è assai debole e le norme attuali sono aggirate o ignorate.

In conclusione vorremmo suggerire l'introduzione, ai punti 7 (Trattamenti automatizzati) o 8 (Diritto all'identità) della Carta in fase di elaborazione, di un principio che sancisca la trasparenza dei criteri di indicizzazione a garanzia della neutralità degli stessi, sottolineando come ciò sia una condizione essenziale sia per il corretto funzionamento del mercato, sia per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Astrid

Documento inviato alla Commissione parlamentare per la dichiarazione dei diritti di Internet

Astrid e i suoi associati intendono innanzitutto ringraziare la Commissione e il suo Presidente per l'invito ricevuto a partecipare alle audizioni sulla "Dichiarazione dei diritti in Internet".

Astrid ha una ormai consolidata presenza nel mondo degli studi pubblicistici ed economici e ha dedicato anche diverse iniziative e gruppi di studio al tema della società digitale, visto sotto vari aspetti.

Anche per questo è consapevole dell'importanza dell'iniziativa assunta dalla Presidente della Camera Boldrini nel promuovere questa Commissione, e del valore e prestigio di chi presiede la Commissione e dei suoi componenti, molti dei quali Astrid è orgogliosa di poter annoverare anche fra i propri soci.

Il documento che si presenta in risposta alla richiesta della Commissione è dunque ispirato non solo dall'apprezzamento per il lavoro svolto, apprezzamento da parte nostra pieno e totale, ma anche dall'intento di offrire alla Commissione ulteriori spunti di riflessione.

Premessa

Tutta la dichiarazione dei diritti di Internet elaborata dalla Commissione sembra muovere dalla premessa, ben evidenziata nel Preambolo, che Internet sia essenzialmente uno "spazio" o comunque, come è detto esplicitamente, abbia "ridefinito lo spazio pubblico e privato".

La affermazione è per certi versi suggestiva e anche molto efficace, nonché sotto molti aspetti inconfutabile.

Va osservato però preliminarmente che Internet è comunque innanzitutto e sempre uno "strumento".

Uno strumento che è alla base della evoluzione digitale della società e, per la sua versatilità, ha effettivamente inciso e sempre più inciderà su una parte amplissima e crescente della vita delle persone e del loro modo di essere, sia come individui sia nel loro sistema di relazioni.

E' certamente vero che la rete ha cambiato la società e ha segnato il passaggio da quella precedente, la società delle macchine, alla odierna, la società digitale. Non va però mai dimenticato che essa è e resta comunque uno strumento.

In secondo luogo: parlare di Internet e della Rete come strumento che ha modificato e costantemente modifica lo spazio pubblico e privato è certamente esatto ma anche forse un poco parziale.

La società attuale è caratterizzata non solo dalla Rete come tale ma anche dalle sue modalità di funzionamento che, sia dal punto di vista dei sistemi di connessione che delle piattaforme e delle applicazioni che essa consente, costituiscono un prisma complesso e molto articolato.

Questo prisma, che nella dichiarazione è definito in un passaggio come ecosistema digitale, ha una forte e molto articolata incidenza anche rispetto ad alcuni dei diritti e delle garanzie che formano oggetto della dichiarazione.

In una parola potrebbe essere utile distinguere fra la rete come tale, intesa sia come infrastrutture fisiche che come modalità tecniche di funzionamento, dall'ambiente che intorno a questo strumento è nato e si è sviluppato: pensiamo si debba approfondire dunque il raccordo che sussiste tra i diritti e i valori affermati nella dichiarazione e le connesse responsabilità dei diversi operatori, dei fornitori di servizi e di chi fornisce e gestisce le applicazioni.

E' chiaro che in una Dichiarazione questi aspetti non possono essere oggetto di una attenzione troppo specifica, ma forse meriterebbe distinguere comunque i diversi aspetti e i diversi protagonisti che operano e nella società, offrendo e gestendo i servizi in rete in tutte le loro diverse sfaccettature, dalla connessione alla rete alle piattaforme fino alle singole applicazioni. Un mondo complesso che difficilmente può ormai essere definito solo col riferimento alla rete e a Internet, e cioè allo strumento basico.

La terza osservazione che merita fare preliminarmente è che se si parla, come si deve fare, di società digitale, forse non ci si può limitare a assicurare i diritti delle persone né a vedere il tema della protezione dei dati in rete come incentrato sui dati personali.

Occorrerebbe almeno chiarire che, al di là di quanto dice l'art. 8 della Carta dei diritti, che peraltro si riferisce ai dati personali come tali e non specificamente a quelli trattati in rete, la società digitale è caratterizzata da un uso della rete che riguarda in modo massiccio anche le persone giuridiche, i soggetti sociali ed economici, e in genere le istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali, compresi i sistemi di vigilanza, sicurezza e di difesa.

Sembra dunque che un dichiarazione ora prevalentemente incentrata sui diritti delle persone potrebbe trarre molto giovamento da un ampliamento di visuale, che estendesse l'attenzione alle attività svolte attraverso la rete che riguardano la società nel suo complesso, comprese le persone giuridiche, e non solo le persone fisiche.

Su questo merita insistere, perché, se è vero, come la stessa Dichiarazione afferma, che Internet (intesa ovviamente come espressione di sintesi) caratterizza ormai il nostro vivere sociale, allora non vi è dubbio che è la società tutta ad essere toccata da questa innovazione. Il che del resto è esattamente quello che si vuole dire quando si parla di società digitale.

Dunque in una società digitale contano molto anche il modo di funzionamento delle istituzioni e dei soggetti sociali, economici e produttivi che vi operano e che si avvalgono della rete e dei servizi che essa offre.

Ovviamente ci si rende ben conto che tutto questo porterebbe ad ampliare molto il contenuto della Dichiarazione e forse anche a mutarne significato e valore.

Sembra però che da tutto questo non si possa oggi prescindere e che dunque anche a questi aspetti si debba dare attenzione.

Infine una quarta e ultima osservazione preliminare attiene al fatto che forse non è data sempre sufficiente attenzione al salto tecnologico costituito dal web.2 e dal passaggio della rete come uno strumento per accedere a dati e informazioni alla rete come strumento per "creare" dati e informazioni, e per scambiarsi tra utenti i dati e le informazioni prodotte.

Nel mondo del web.2 i diritti fondamentali degli utenti possono essere messi in pericolo non solo dagli operatori della rete ma anche dagli altri utenti.

Sembra importante dunque affiancare ai diritti anche i doveri degli utenti verso i singoli e verso la società nel suo complesso.

Nel contenuto

Art.1

La norma o la dichiarazione è tutta incentrata sui diritti della persona umana o meglio dell'individuo.

Dovrebbe darsi anche respiro alla dimensione sociale dell'uso di questo strumento, sia con riferimento alle formazioni sociali (art. 2 Cost.) sia al modo di essere e di operare dei soggetti economici, sociali e istituzionali nella società digitale.

In altri termini si dovrebbe parlare dei diritti delle persone sia come singoli che nelle formazioni sociali in cui sviluppano la loro personalità. Formazioni sociali che oggi,nella società digitale, si estendono anche a molti aspetti che caratterizzano i social network.

Inoltre occorre definire anche i diritti o comunque le tutele che, anche per proteggere gli utenti, devono essere assicurate ai soggetti e alle organizzazioni e istituzioni che operano in un contesto economico, sociale e istituzionale che si avvale sempre più delle tecnologie e dei servizi connessi allo strumento rete.

Insomma si dovrebbe piegare la dichiarazione più verso la garanzia dei diritti nella società digitale che semplicemente rispetto all'uso dello strumento Internet.

Sarebbe poi molto bello e anche opportuno che all'art. 1 seguisse un Art.1 bis, che declinasse i doveri degli utenti della rete, specialmente nell'ambito della attuale società digitale e delle applicazioni che essa consente, specialmente attraverso i social.

Oggi infatti per gli utenti non si può più parlare solo di diritti, perché essi non sono solo fruitori di servizi ma anche produttori di dati e informazioni che circolano sulla rete e spesso riguardano altri o incidono sul sistema sociale nel suo complesso.

In sostanza, come si è detto, nella attuale società digitale non è sempre possibile distinguere con nettezza fra utenti della rete in senso tradizionale e protagonisti della rete in senso attuale.

In qualche modo siamo tutti soggetti passivi e attivi di una società digitale che è sempre più una società dell'interconnessione globale.

Art.2

Anche il diritto di accesso nella Dichiarazione è visto essenzialmente come un rapporto tra individuo e rete. Solo così si comprende il diritto alla libertà di scelta dei sistemi operativi, dei software e delle applicazioni.

Non si tiene forse adeguatamente conto che nella maggior parte dei casi ormai la rete è un sistema di relazioni, nel quale piattaforma, sistema operativo e applicazioni, con le quali si può (o si deve) interagire con un soggetto (specie ma non solo se istituzionale), sono scelte da altri.

Dunque, fermo restando il valore tradizionale di quanto riaffermato, come deve essere tutelata la liberà di chi opera in rete dovendosi avvalere delle piattaforme e delle applicazioni scelte dal suo interlocutore e da questi imposte per ottenere servizi ed altre utilità? Si pensi ad esempio al rapporto con le Pubbliche Amministrazioni.

Ancora. La libertà di scelta dei sistemi operativi, dei software e delle applicazioni deve valere solo per gli individui e le persone fisiche o per tutti gli operatori sociali e istituzionali?

E chi, con quali forme e garanzie, può limitare questa libertà (si pensi ad esempio al recente emendamento alla riforma costituzionale presentato da Quintarelli e approvato dalla Camera che riserva alla legge statale la disciplina relativa alla scelta dei sistemi operativi e delle piattaforme per tutta la Pubblica amministrazione, comprese le regioni e gli enti territoriali).

Art.3

In materia di neutralità della rete, la formulazione adottata è amplissima e non lascia margini per prevedere forme di *traffic management*, che invece già oggi, se non altro per esigenze tecniche, sono operativi (come ricorda Telecom nella sua audizione).

Dunque forse oggi il tema della neutralità della rete dovrebbe essere declinato meglio, anche distinguendo fra persone fisiche e altri tipi di utilizzatori della rete, e prevedendo la possibilità di forme di *traffic management* trasparenti e dichiarate,

definendo anche a chi e a quale fonte, anche tecnica, spetti prevederle, autorizzarle ed eventualmente regolarle.

Sembra giunto il tempo, infatti, di affrontare questi temi in modo più articolato, fermo restando che il tema di fondo legato all'uso del *traffic management* a fini economici a favore dei provider (e a danno degli OTT) non è certo il solo aspetto da tenere in considerazione.

Art. 4

La norma riporta integralmente e compiutamente i principi della protezione dati personali.

Vale qui il richiamo al tema delle persone giuridiche, delle formazioni sociali e delle istituzioni pubbliche e private.

Inoltre sarebbe bene un approfondimento su alcuni aspetti più direttamente connessi al funzionamento della rete, e specialmente di alcune sue applicazioni.

Si dovrebbe fare attenzione poi a dire che il consenso non può costituire base legale per il trattamento dei dati quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

Nella sua dizione letterale questa formula pare impedire di fondare sul consenso i trattamenti dei dati necessari per la fornitura della maggior parte dei servizi assicurati dagli OTT.

Art.5

Anche questa norma ripete essenzialmente i criteri tradizionali della protezione dati personali.

E' da chiedersi se non sarebbe opportuno un affinamento di alcuni aspetti, non solo per tenere in considerazione i soggetti sociali ma per assicurare anche un maggiore realismo al loro contenuto.

E' difficile immaginare come possa oggi essere concretamente attuato il diritto alla conoscenza delle modalità tecniche del trattamento dei dati da assicurare ad ogni persona, stante l'estrema e crescente complessità delle tecnologie che presiedono a questi trattamenti. Aspetto questo che diventa persino impossibile se si immagina un

diritto che deve essere soddisfatto nei confronti di tutti gli utenti e non a richiesta specifica di alcuni di essi.

Anche il diritto di accesso dovrebbe dunque forse essere meglio declinato rispetto al soggetto al quale esso debba essere richiesto. Di fronte a OTT che offrono una pluralità di servizi, ad esempio, l'accesso deve essere richiesto servizio per servizio fornito o si può chiedere in via generale l'accesso a tutti i dati personali detenuti da un fornitore di servizi, indipendentemente dai singoli servizi forniti? E nel caso di piattaforme su cui operino una pluralità di fornitori di servizi?

In altri termini chi è il soggetto che detiene i dati nel caso di una piattaforma della quale si avvalgano molti diversi fornitori di servizi, o rispetto a fornitori di servizi che offrano una grande gamma di applicazioni?

La formula utilizzata nell'art. 5 infatti non sembra consentire di individuare solo nel titolare dei trattamenti il soggetto al quale si può chiedere l'accesso ai dati, ma allo stesso tempo il termine usato appare troppo generico nell'ambito della società digitale.

Art.6

La norma è chiara se applicata a un sistema nazionale, meno in un contesto internazionale.

Soprattutto non è sufficientemente chiara se letta nell'ambito del concetto di domicilio informatico sotto il quale è rubricata.

Chi è l'autorità giudiziaria competente? Quella dello Stato dell'interessato? Quella del luogo dove il dato è trattato? Quella del luogo dove il dato è conservato?

Forse anche su questo punto, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza europea, una maggiore specificazione potrebbe essere utile.

Inoltre è da chiedersi se in un mondo come quello attuale sia ancora utile il riferimento alla sola autorità giudiziaria quale autorità competente a consentire l'accesso ai dati, pur sapendo che la legislazione di moltissimi Stati va in senso contrario.

Non sarebbe forse meglio fare uno sforzo per individuare i limiti di accessibilità e di trattabilità dei dati anche da parte delle strutture di sicurezza e di polizia?

Infine, forse si dovrebbe dare almeno una minima attenzione anche al tema della acquisizione e conservazione dei dati a finalità di sicurezza. In caso contrario si lascia in concreto scoperta una larga parte della realtà, destinata forse a ampliarsi ancora nel prossimo futuro.

Art.7

Dovrebbe essere meglio chiarito il significato di questa norma nella parte in cui fa riferimento a trattamenti automatizzati di dati volti a definire profilo e personalità dell'interessato.

Non è chiaro se si vuole fare riferimento a qualunque tipo di trattamento automatizzato o solo ad alcuni, e non è chiaro se il fine vietato riguarda l'uso del trattamenti automatizzato o se è vietato fondarsi su dati raccolti con trattamenti che abbiano tale fine.

Art. 8

Non è immediatamente chiaro cosa si intenda per identità generale se intesa come nella norma viene estesa.

Infatti è inevitabile che molti aspetti della nostra vita e molte informazioni relative alle nostre attività circolino in rete grazie agli innumerevoli siti oggi attivi, che possono essere interessati a rendere note solo attività specifiche delle molte che ciascuno fa, o aspetti specifici della identità di ognuno (ad esempio la qualifica professionale in un sito, l'attività svolta a un convengo in un altro, le nostre relazioni di parentela o il nostro stato sentimentale in un altro ancora, come sempre più spesso accade su facebook o su twitter, per parlare solo dei social più utilizzati anche dai non giovani).

Sappiamo tutti che il motore di ricerca raccoglie tutti i dati presenti sulla rete e li organizza e rende accessibili, anche come dati riferiti alla persona, attraverso l'utilizzazione di algoritmi non noti e non conoscibili.

Che significato ha in un contesto di fatto di questo genere la affermazione del diritto alla identità intesa come "diritto alla rappresentazione interale e aggiornata della propria identità in rete"?

Chi dovrebbe assicurare positivamente questo diritto? Se invece è posto solo come un diritto che implica un *non facere* come imporre ai siti di settore e ai motori di ricerca di porre in rete, senza alcuna violazione di norme specifiche ed eventualmente anche col consenso dell'interessato perché da lui stesso postate in rete, informazioni che concorrono a definire solo una parte dell'identità digitale della persona?

Il secondo comma, che impone che tutti possano conoscere gli algoritmi e le tecniche probabilistiche usate per organizzare i dati disponibili in rete appare in questa situazione una sorta di *grida manzioniana*.

Forse potrebbe essere opportuno un affinamento ulteriore dei diritti che effettivamente si vogliono e si possono tutelare, anche declinandoli attraverso un catalogo dei doveri che deve rispettare chi opera sulla rete.

Art.9

Il comma primo pare limitare il diritto all'anonimato in rete alla comunicazione relativa all'esercizio delle libertà civili e politiche.

In questo modo il diritto all'anonimato in rete è riconosciuto solo in connessione con l'esercizio di libertà specifiche, anche se definite in forma generica.

Da questo punto di vista può essere apprezzabile, ma certo un diritto così formulato incentiva un uso dei social deresponsabilizzato e deresponsabilizzante, anche in materie particolarmente delicate nelle quali una manifestazione del pensiero che assume spesso le caratteristiche della vera e propria diffusione può porre problemi delicati di rispetto della dignità personale degli altri e del principio di buona fede.

Quanto alla affermazione del diritto di comunicare in rete senza subire discriminazioni e censure, pare molto limitativo legarlo soltanto al diritto all'anonimato.

In realtà in questo caso si tratta di un diritto che, come fa la nostra Costituzione, deve essere legato alla manifestazione del pensiero, indipendentemente dal fatto che avvenga o no in forma anonima.

Il secondo comma ripete formule usuali circa la possibile limitazione dei diritti connessi alla tutela dei dati personali. In questo caso però queste formule sono usate per indicare le eventualità in cui può essere vietato o limitato il diritto all'anonimato.

Anche qui ci si può domandare se sia giusto che le eventuali limitazioni a libertà di manifestazione del pensiero e di comunicazione, quali quelle previste in questo comma, siano individuate solo come un limite all'anonimato, o se non debbano invece riguardare anche le comunicazioni che possano avvenire in forma anonima.

Art. 10

Sul diritto all'oblio molte cose potrebbero essere dette.

Qui si osserva che il contenuto della norma è per un verso più restrittivo di quanto oggi si tenda ad affermare mentre per l'altro invece riconosce un diritto di informazione e di impugnativa in capo a tutti, che lo stesso WP29 nelle sue Linee guida esclude categoricamente (cfr WP29 Linee guida sull'attuazione della sentenza Google Spain, del 26 novembre 2014, specialmente il punto D "Comunicazione a terzi").

L'aspetto restrittivo è nell'affermazione che il diritto all'oblio può essere esercitato dalle persone note "solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate".

E' noto invece che larga parte dell'opinione pubblica e dei media ritiene che anche aspetti della vita di persone pubbliche per nulla connesse alle attività svolte o alle funzioni pubbliche esercitate, ma utili al fine di valutare la corrispondenza fra i valori e i principi affermati dal personaggio pubblico e i suoi comportamenti effettivi, non possa essere oggetto di diritto all'oblio in quanto di interesse pubblico.

Per contro non si capisce perché qualunque dato connesso alle funzioni svolte non possa essere cancellato anche nel caso che per il passare del tempo e la rinuncia della persona a esercitare funzioni pubbliche da un lungo periodo di tempo rendano del tutto irrilevanti per l'opinione pubblica e per i media la conoscenza di questi dati.

Forse anche qui un affinamento potrebbe essere opportuno.

L'allargamento invece è nell'ultimo comma che prevede un dovere generale di informare potenzialmente tutti i cittadini dell'avvenuta cancellazione del dato e il conseguente diritto di tutti a impugnare la decisione.

Come si è detto, proprio questo obbligo generalizzato di informare della cancellazione avvenuta anche i webmaster è negata dal WP29. A maggior ragione dunque pare difficile farne addirittura un diritto fondamentale, e per di più riconosciuto a tutti.

Art. 11

Su questo articolo, che in linea di massima si condivide, restano dubbi circa il diritto degli utenti a ricevere informazioni sul funzionamento della piattaforma, che in questo caso, al contrario di quanto detto nell'art. 5 in ordine al diritto all'autodeterminazione informativa, deve ora essere soltanto chiara e semplificata.

I dubbi riguardano il contrasto tra l'art. 11 e il 5, fermo restando che comunque anche una informazione semplificata sul funzionamento di una piattaforma può essere di difficile comprensione per il grande pubblico.

Art.12

L'articolo per la parte prescrittiva che contiene è condivisibile.

Va detto però che pare limitativo oggi parlare solo di sicurezza delle infrastrutture e della loro tutela da attacchi esterni.

La sicurezza nella società digitale deve estendersi ormai alla protezione dei dati raccolti e archiviati, alla loro conservazione, alla loro utilizzazione, che deve sempre essere protetta da indebite interferenze.

Tutto il tema del furto di dati come il tema dell'hacckeraggio sembra in qualche modo pretermesso, mentre oggi, anche sulla base delle tante esperienze recenti, appare invece fondamentale.

Art.13

L'articolo relativo alla educazione all'utilizzazione di Internet è pienamente condivisibile.

Anche qui però il semplice riferimento all'uso della rete appare un poco limitativo.

Ormai occorre una attenta ed efficace educazione relativa all'uso dei servizi offerti in rete e dei social che su di essa prolificano.

Sarebbe dunque utile anche qui un qualche allargamento del contenuto della norma.

Art.14

Si condivide pienamente e in ogni sua parte il contenuto di questo articolo, prendendo atto che finalmente si riconosce la necessità della regolazione della rete e dell'adozione, ormai a livello internazionale, di regole idonee a discipliname non solo il funzionamento ma anche l'uso.

Va da sé che queste regole vanno ben oltre la protezione dati personali, che infatti in questo articolo non appare, o appare solo sullo sfondo.

Conclusione

In conclusione Astrid apprezza convintamente e plaude allo sforzo compiuto dalla Commissione.

Inoltre si compiace dell'occasione offerta a tutti di partecipare a una consultazione che diventa anche di fatto una grande riflessione collettiva su questi temi.

A maggior ragione ringrazia la Commissione per l'opportunità data di partecipare anche alle consultazioni formali che si tengono presso di essa.

In questo quadro di sostanziale e convinto apprezzamento del lavoro fatto, non mancano però aspetti che sembrano meritare approfondimento e ulteriore riflessione.

Il contributo che qui si offre mira appunto ad aiutare la Commissione e tutti gli interessati a sviluppare, fra gli altri, anche questi spunti, nella consapevolezza che comunque siano in presenza di una evoluzione rapidissima della società digitale, che sfida le nostre generazioni a padroneggiare fenomeni nuovi legati a un nuovo strumento e alla realtà digitale che da esso scaturisce.

Una realtà che però interferisce ormai con le nostre vite, intrecciandosi inestricabilmente con la realtà materiale e sviluppando di conseguenza il nuovo *habitat* e la nuova società digitale del presente e del futuro.

Con questa nuova società siano chiamati a fare i conti e una dichiarazione sui diritti e doveri di Internet che ambisca a sviluppare anche un ampio dibattito internazionale non può non misurarsi con tutta la complessità di temi che questa società oggi pone.

Dichiarazione dei diritti in Internet

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet

Guido Scorza - gscorza@guidoscorza.it

Per cominciare un ringraziamento, non formale, alla Presidente della Camera ed alla Commissione. Questa iniziativa - vorrei dire persino a prescindere dall'esito che avrà - ha avuto il merito di aprire un dibattito che, sin qui, nel nostro Paese, è sempre apparso appannaggio esclusivo di una élite di addetti ai lavori o, addirittura, di Paesi diversi dal nostro.

Il mio intervento di oggi:
Una premessa, il richiamo ad
alcuni problemi, a mio avviso, più
urgenti di altri, alcuni suggerimenti
e poi un rinvio ad un re-drafting
che mi sono permesso di
trasmettere alla segreteria della
Commissione.

La premessa

Se si potesse guardare all'ecosistema Internet sotto il profilo dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino come si guarda ad un mercato, occorrerebbe prendere atto che siamo di fronte ad un fallimento di mercato tale da giustificare un intervento dello Stato, un intervento che, tuttavia, dovrebbe essere di altissimo livello e tale da non travolgere le dinamiche proprie dell'ecosistema di riferimento.

Il richiamo ai problemi principali

[1]

Online i cittadini stanno inconsapevolmente rinunciando al diritto ad avere diritti [e libertà] e fanno fatica ad attribuire valore alla propria identità personale, alla propria privacy ed a molti altri diritti e libertà fondamentali

[2]

I termini d'uso delle grandi piattaforme online e quelli dei grandi operatori di telecomunicazione sono diventati le leggi più applicate e rispettate al mondo e nei nostri Stati sono stati aperti immensi giardini privati e enormi autostrade dell'informazione, anch'esse private, quasi senza che ce ne accorgessimo. Lo Stato arretra nel fissare le regole e nell'applicarle e i privati avanzano [3]

In nome della sicurezza, dell'enforcement di taluni diritti o dell'ordine pubblico si sta diffondendo il principio secondo il quale ciò che è tecnicamente possibile è anche giuridicamente lecito e democraticamente sostenibile.

[Copyright enforcement, antiterrorismo, diritto oblio "affidato" ai gestori dei motori di ricerca, controllo di massa, repressione dei reati di opinione online]

Qualche suggerimento

[1]

La carta dovrebbe essere scritta nel modo più semplice possibile così da fare in modo che i cittadini la conoscano, ci si riconoscano, se ne innamorino e la usino per veder riaffermato, anche online, il proprio diritto ad avere diritti.

[2]

Il diritto di accesso a Internet a condizioni non discriminatorie non dovrebbe essere trattato disgiuntamente dal tema della net neutrality. Accedere ad una rete non neutrale potrebbe essere, negli anni a venire, peggio che non accedervi perché potrebbe riproporre pericolose dinamiche caratteristiche del mondo pantelevisivo di ieri e, in parte, di oggi (assenza di pluralismo, pensiero unico, controllo culturale di massa)

[3]

Credo sia necessario sottolineare con più forza la necessaria centralità dell'Autorità giudiziaria nell'accertamento e repressione di qualsiasi condotta illecita posta in essere online.

Occorre resistere alla facile tentazione del tecnicamente possibile uguale a giuridicamente legittimo.

Nessun contenuto pubblicato online dovrebbe poter essere rimosso in assenza di un ordine del giudice nell'ambito di un giusto processo.

Il rinvio

Al re-drafting che mi sono permesso di trasmettere alla segreteria della Commissione.
Non un testo migliore di quello in consultazione né il testo migliore possibile ma un testo, a mio avviso, più sintetico, più diretto, forse più a misura di cittadino.

Grazie

Carta dei diritti fondamentali online

1. Diritto di accesso a una Rete neutrale

- 1. Ogni persona ha eguale diritto ad accedere ed utilizzare Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e senza discriminazioni, restrizioni o interferenze tecniche o commerciali relative ai dati trasmessi e ricevuti in relazione al mittente, al destinatario, al tipo o al contenuto dei dati medesimi, al dispositivo o alle applicazioni utilizzati.
- 2. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere limitazioni, restrizioni o interferenze tecniche o commerciali relative alla trasmissione o al ricevimento dei dati.
- 3. E' compito dei Governi rimuovere ogni forma di divario digitale culturale, infrastrutturale, economico che precluda o ostacoli l'esercizio effettivo, da parte di tutte le persone, del diritto di accesso a Internet a condizioni di parità e neutralità.

2. Tutela dell'identità personale e della dignità della persona

- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione della propria dignità, reputazione, identità personale e riservatezza in Rete.
- 2. Tali diritti comprendono il potere di esigere la rappresentazione integrale ed aggiornata della propria identità e quello di opporsi ad ogni forma di trattamento senza il proprio consenso informato o in base ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge o nell'esercizio di un altro diritto o libertà fondamentale. Il consenso è in via di principio revocabile.
- 3. Ogni persona ha diritto di essere informata di ogni trattamento dei propri dati personali e di conoscerne le modalità tecniche per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cessazione secondo le modalità previste dalla legge.
- 4. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere che taluni trattamenti siano svolti all'insaputa dell'interessato per il tempo e con le modalità strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo perseguito.
- 5. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significati nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

3. Inviolabilità dei sistemi e dei domicili informatici

Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona ed ad ogni altra informazione nella sua disponibilità, che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

4. Diritto all'oblio

1. Ogni persona ha diritto ad opporsi al trattamento online di informazioni che la riguardano quando manchi un interesse pubblico alla conoscenza di tali informazioni o quando la loro pubblicazione non rappresenti in modo completo o aggiornato l'identità della persona.

- 2. A tutela di tale diritto, chiunque ha diritto di richiedere all'autore o all'editore di ogni contenuto che lo riguardi l'aggiornamento, l'integrazione o ove tali rimedi risultino non esperibili o inidonei a garantire il proprio diritto la disindicizzazione o la cancellazione del contenuto medesimo.
- 3. Qualora l'autore del contenuto sia irrintracciabile o qualora richiesto di provvedervi non ponga fine alla violazione entro un ragionevole intervallo di tempo, l'interessato può richiedere ai gestori dei motori di ricerca la cessazione di ogni trattamento dei propri dati personali.
- 4. L'autore e l'editore del contenuto cui si riferisce l'eventuale richiesta di disindicizzazione hanno diritto di esserne tempestivamente informati, difendere la legittimità della pubblicazione e indicizzazione e, in caso venga disposta la disindicizzazione di impugnare tale decisione dinanzi all'Autorità giudiziaria.

5. Diritto all'anonimato.

- 1. Ogni persona ha diritto a comunicare elettronicamente in forma anonima al fine di poter liberamente esercitare le proprie libertà civili e politiche inclusa quella alla manifestazione dei propri pensieri senza subire censure, limitazioni o ripercussioni da parte di soggetti pubblici o privati.
- 2. Limitazioni al diritto di comunicare in forma anonima possono essere previste solo quando siano necessarie, proporzionate, fondate sulla legge nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
- 3. Nei casi previsti dalla legge e previo provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria l'identità effettiva dell'autore di una comunicazione può essere identificata e rivelata al fine di garantire tutela ai diritti fondamentali di altre persone e nei limiti a ciò necessari.

6. Obblighi dei fornitori di servizi online

- 1. I fornitori di servizi online che consentono la pubblicazione o ospitano contenuti prodotti dagli utenti e quelli che forniscono connettività sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
- 2. Essi sono in particolare obbligati a fornire informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma e sulla neutralità delle risorse di connettività messe a disposizione, a non modificare in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non tenere comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Gli utenti devono in ogni caso essere informati del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso essi hanno diritto a interrompere il loro rapporto, ad avere copia dei dati che li riguardano in formato aperto ed ad ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano.
- 3. I fornitori di servizi online di cui al comma 1 che rivestano una posizione dominante in un determinato mercato nazionale sono tenuti ad adeguare i propri termini d'uso ai principi fondamentali ed alle norme inderogabili di ordine pubblico in vigore nel Paese di destinazione del servizio oltre che ai principi di cui alla presente Carta.

7. Diritto all'educazione all'uso di Internet

- 1. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.
- 2. Gli Stati promuovono l'educazione all'uso consapevole di Internet attraverso le scuole, i mezzi di comunicazione di massa, le pubbliche amministrazioni ed ogni altro strumento di formazione e combattono ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

8. Il diritto ad avere diritti online

- 1. Ogni persona ha diritto a veder garantiti i propri diritti e le proprie libertà online senza alcuna limitazione o eccezione dovuta alla dimensione sovrannazionale di Internet o ai limiti imposti dalla sovranità nazionale del Paese del quale è cittadino o dal quale trasmette o riceve le comunicazioni elettroniche.
- 2. E' compito degli Stati promuovere accordi e convenzioni internazionali idonei a garantire ad ogni persona il diritto ad avere diritti online attraverso la costituzione di Autorità sovranazionali e l'identificazione di un sistema di regole certe, coerenti con il carattere aperto e democratico di Internet e indipendenti da ogni forma di condizionamento da parte dei soggetti dotati di maggiore forza economica. Tale sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Internet, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati.

9. Libertà di comunicazione elettronica

- 1. Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso Internet.
- 2. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere limitazioni e restrizioni a tali libertà demandandone l'applicazione all'Autorità Giudiziaria previo bilanciamento dei contrapposti interessi.

10. Diritto al Governo aperto e all'accesso ai dati pubblici

- 1. Tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sul loro operato.
- 2. Ogni persona ha diritto ad accedere e riutilizzare anche per finalità commerciali tutte le informazioni ed i dati in possesso dei Governi e delle amministrazioni e prodotti con risorse pubbliche.

3. La legge, prevede ipotesi eccezionali nelle quali superiori esigenze di tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della privacy giustificano limitazioni o restrizioni all'accesso ed al riuso di dati ed informazioni pubblici.	